DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — ROMA — VENERDI 5 GIUGNO — NUM. 130

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uraguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta	in Roma	Cent. 10
	pel Regno	» 15
Un numero separato, ma arretrato	in Roma	» 20
	pel Regno	» 30
	per l'estero	» 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreti delli 31 dicembre 1884:

A cavaliere:

Coggiola ing. Edoardo, capo ufficio della Società Strade Ferrate Meridionali.

Guarnaccia Carlo, sottocapo del riscontro generale della Società Strade Ferrate Meridionali.

Rosso Giuseppe, caposezione centrale della Società Strade Ferrate Meridionali.

Borgese ing. Giovanni, caposezione della manutenzione della Società Strade Ferrate Meridionali.

De Santis ing. Antonio, caposezione della manutenzione della Società Strade Ferrate Meridionali.

Berruti ing. Giuseppe, caposezione alla Direzione dei lavori della Società Strade Ferrate Meridionali.

Viterbo Luigi, caposezione centrale nella Società delle Strade Ferrate Meridionali.

Sardi Carlo, direttore nell'Amministrazione delle poste.

Moschini Luigi, ispettore nell'Amministrazione delle poste.

Silvestri Filippo, direttore nell'Amministrazione delle poste.

Magni Alessandro, direttore nell'Amministrazione delle poste.

Paladini Antonio, direttore nell'Amministrazione delle poste.

Corona Emilio, segretario nell'Amministrazione delle poste.

D'Evant Alessandro, direttore nell'Amministrazione delle poste.

Figini Clemente, segretario nell'Amministrazione delle poste.

Magnanimi Achille, ispettore nell'Amministrazione delle poste.

Gamond Carlo, segretario nell'Amministrazione delle poste.

De Haro Domenico, direttore nell'Amministrazione delle poste.

Bruschi Giuseppe, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste.

Con decreto delli 4 gennaio 1885:

A commendatore:

Deliberto Danna cav. Nicolò, ispettore nel R. corpo del Genio civile

Ad uffiziale:

Capelli cav. Enrico, direttore nell'Amministrazione dei telegrafi.

Biscogli cav. Luigi, caposezione nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Donadio cav. Giovenale, direttore nell'Amministrazione dei telegrafi.

De Vito cav. Francesco Saverio, capodivisione al Ministero dei Lavori Pubblici.

Pirelli cav. Giovanni Battista, ingegnere civile.

Rossi cav. Teodoro, capo di ragioneria nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Moltedo cav. Alfonso, direttore capo di divisione nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Chiazzari ing. cav. Orazio, ispettore principale, capodivisione nell'Amministrazione delle Strade Ferrate dell'Alta Italia.

A cavaliere:

Martini Childerico, regg. ing. capo del R. corpo del Genio civile.

Alessandri Edgardo, ingegnere di 1ª classe del R. corpo del Genio civile.

Garassini avv. Giuseppe, segretario nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Fiorini Antonio, ragioniere nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Molaroni Carlo, ragioniere nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Mariottino Pasquale, ragioniere nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **3122** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Agli articoli della legge sulla leva marittima, in data del 18 agosto 1871, n. 427 (serie 2ª), portanti i numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 21, 28, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 112, 115, 129, 130, 135, e 138 sono sostituiti i seguenti:

I. Sono esclusi dal servizio militare e non possono fare parte dell'armata:

1. I condannati:

a) alla pena dei lavori forzati per applicazione del Codice penale comune;

b) alla pena dell'ergastolo ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di 10 anni, per applicazione del Codice penale toscano.

2. I condannati:

a) alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del Codice penale comune:

Titolo I, capi 1 e 2;
Titolo III, capo 2, sezione 1ª, e capo 3, sezione 7ª;
Titolo IV;
Titolo VII, articoli 422, 424 e 425;
Titolo VIII, capo 1;
Titolo IX, capo 2, articoli 489 e 491;
Titolo X, capo 2;

b) alla pena della casa di forza per un tempo non maggiore di 10 anni, come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del Codice penale toscano:

Titolo I, capi 1 e 2;
Titolo III, capo 3 *B*, articoli 160 e 194;
Titolo V, capi 1, 2 e 4, articoli 261, 262, 263, e capo 5;
Titolo VI, capo 2, articoli 280 e 281, e capo 2, articolo 300;
Titolo VIII, sezione 1ª, capo 1, e sezione 2ª, capi 1 e 3.

I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono egualmente essere esclusi da far parte dell'armata, per decisione del Ministro della Marina.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

II. Sono soggetti alla leva marittima:

1. I cittadini del Regno inscritti fra la gente di mare, i quali, per lo spazio di 12 mesi, dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione o la pesca sia all'estero od in alto mare, sia costiera o nei porti, oppure il mestiere di barcaiuolo, o battellante dei porti, spiaggie o lagune, sotto qualsiasi denominazione;

Sono però esclusi dalla leva marittima i *gondolieri* di Venezia addetti al servizio dei privati od ai *traghetti* interni della città, quando per altri motivi non debbano essere ascritti alle matricole della gente di mare;

2. Gli inscritti marittimi che per lo spazio di 18 mesi, dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato il mestiere di carpentiere o di calafato, oppure che a 12 mesi di esercizio nelle suddette arti, eseguito dopo l'età anzidetta, aggiungano 3 mesi di navigazione;

3. Gli operai addetti alle costruzioni navali in ferro, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente n. 2;

4. I macchinisti, fuochisti, ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia titolo per lo spazio di 18 mesi, dopo l'età di 15 anni compiuti, in servizio delle macchine a vapore dei bastimenti o dei galleggianti in mare.

III. Gli individui appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 3, saranno tutti arruolati come marinai dell'ultima classe del Corpo Reale equipaggi.

Avvenuto l'arruolamento, essi verranno assegnati alle varie specialità del Corpo a seconda dell'istruzione ed attitudine loro, e del bisogno del servizio della Regia Marina.

IV. Il termine per stabilire l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio nelle arti od industrie, come è determinato nel precedente art. 3, è fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di età essi dovrebbero concorrere.

Quando la chiamata per la leva di terra avvenisse dopo quella per la leva di mare, codesto termine è fissato al primo giorno dell'anno nel quale gli iscritti marittimi compiono il 21° di età.

V. Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra si trovassero in corso di navigazione saranno inscritti sulla lista della leva di mare, se esiste la presunzione che siasi dai medesimi compiuto il periodo di esercizio prescritto dall'art. 3.

Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco al primo dell'anno in cui compiono il 21° di età trascorra un tempo sufficiente perchè gli individui, dei quali si parla, possano aver compiuto l'esercizio predetto.

VI. Coloro che non trovandosi in navigazione al tempo della chiamata per la leva di terra, della classe alla quale appartengono, non abbiano compiuto il periodo di esercizio prescritto dal precedente art. 3, saranno inscritti sulle liste di leva marittima, semprechè la metà del tempo che corre tra questa chiamata e il primo giorno dell'anno in cui compiono il 21° di età, aggiunto a quello di esercizio già fatto, costituisca il periodo suddetto.

VII. Il regolamento stabilirà le condizioni colle quali potrà accordarsi agli inscritti fra la gente di mare, che siano entrati nel 18° anno di età, il permesso di navigare con bandiera estera o di espatriare senza far parte dell'equipaggio dei bastimenti nazionali.

VIII. Tutti i cittadini dello Stato che concorrono alla leva di mare, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare nell'armata, dal tempo della leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro età; salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

IX. Gli inscritti sulle liste di leva marittima, dichiarati idonei al servizio militare, sono divisi in tre categorie:

La prima categoria è composta degli uomini che debbono prestare servizio effettivo ed immediato.

Alla seconda categoria appartengono gli altri inscritti, idonei alle armi, che eccedono il contingente di 1ª categoria, i quali sono lasciati in congedo illimitato.

Coloro i quali, sebbene idonei alle armi, abbiano diritto, per condizioni di famiglia od altre cause cause determinate colla presente legge, alla esenzione si dalla prima che dalla seconda categoria, formano la terza categoria.

I militari d'ogni ferma tanto di 1ª che di 2ª categoria, che abbiano compiuto il periodo di servizio sotto le armi o in congedo illimitato, e gli uomini ascritti alla 3ª categoria, saranno organizzati militarmente con legge speciale, per prestare in tempo di guerra servizi locali.

X. Il numero degli uomini di 1ª categoria, che debbono ciascun anno essere chiamati in servizio effettivo nell'armata, sarà determinato per legge. Con Regio decreto sarà fatta la ripartizione della predetta categoria tra i compartimenti marittimi del Regno, sulla media degli inscritti che nelle ultime cinque leve furono trovati idonei al servizio militare e furono quindi arruolati nella 1ª, nella 2ª e nella 3ª categoria.

Alla media del numero degli iscritti di cui sopra, sui

quali deve cadere il riparto del contigente di 1ª categoria di ciascun compartimento marittimo, è aggiunta la media del numero dei renitenti nelle ultime cinque leve del compartimento stesso, però nella proporzione percentuale degli inscritti trovati idonei ed arruolati.

XI. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi per la designazione degli inscritti alla 1ª od alla 2ª categoria.

XII. Gli studenti delle Università o degli Istituti assimilati, quelli degli Istituti e Scuole di nautica e coloro che comproveranno di seguire gli studi per il grado di capitano di lungo corso presso professori privati debitamente riconosciuti ed autorizzati, se per il numero estratto a sorte siano arruolati nella prima categoria, possono ottenere dal Ministro della Marina che, in tempo di pace, sia ritardata la loro chiamata sotto le armi sino al 26° anno di età.

Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano quest'età, od anche prima, se abbiano terminati gli studi intrapresi, ovvero non li continuino: epperò sono obbligati ad imprendere il servizio militare cogli uomini di 1ª categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi.

XIII. Contro le decisioni del Consiglio di leva è ammesso il ricorso al Ministro della Marina, osservate le prescrizioni del regolamento.

Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due consiglieri di Stato, e di due ufficiali superiori dello Stato maggiore generale della Regia marina, potrà riformare le decisioni del Consiglio di leva riconosciute irregolari.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

XIV. Gli inscritti, di mano in mano che son chiamati, estraggono personalmente il loro numero.

L'estrazione per gli assenti è fatta dal padre dei medesimi, o dal sindaco, o da un membro del Consiglio di leva.

XV. Nel caso che, per errore, il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti sono ammessi ad una estrazione suppletiva, la quale si eseguisce rimettendo nell'urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.

E per contro se il numero delle schede risulta eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

Terminata l'estrazione, non può questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun inscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

XVI. Entro dieci giorni, cominciando da quello per la prima seduta per l'esame stabilito dal precedente art. 23, gli inscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo devono presentarsi al Consiglio di leva per essere assegnati al servizio militare marittimo, per far valere i loro diritti ad esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria o addurre i motivi per la riforma, come altresì per esporre domande e reclami.

Il suddetto termine di giorni dieci è portato a venti per tutti coloro che fossero nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo od a bordo di bastimenti ancorati nei porti o nelle rade dello Stato, ovvero in navigazione sulle coste del Regno.

XVII. Coloro che, trovandosi all'estero, per effetto del numero estratto fossero stati definitivamente assegnati alla 2ª categoria, non hanno l'obbligo della presentazione stabilita dal precedente articolo, e sono considerati, ad ogni effetto, siccome arruolati e posti in congedo illimitato.

Al loro rientrare nel Regno dovranno però presentarsi alla Capitaneria di porto del proprio compartimento marittimo, allo scopo di ricevere il foglio di congedo illimitato.

XVIII. Gli inscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio di leva nel modo che sarà determinato dal regolamento, allo scopo di comprovare il diritto all'inscrizione nella 3ª categoria, o presentare fratelli in loro surrogazione.

Gli ufficiali di porto sono in obbligo di far pervenire al Consiglio di leva le domande degli inscritti del proprio circondario.

XIX. Il Consiglio di leva delibera sulle domande di riforma e di assegnazione alla 3ª categoria, ammette la surrogazione di fratello, e pronuncia la esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'art. 2 della presente legge.

Alla riforma deve precedere l'esame personale, che ha luogo per mezzo di medici-chirurghi chiamati come periti davanti al Consiglio di leva.

XX. I casi di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnazione alla 3ª sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, che saranno specificati dal regolamento.

XXI. Nel caso in cui l'inscritto sia legittimamente impedito a giustificare il diritto di ascrizione alla 3ª categoria invocato, il Consiglio gli accorda dilazioni, estensibili sino al tempo delle operazioni completive, per provare il suo diritto.

XXII. Le decisioni dei Consigli di leva, in ordine alle riforme ed alle esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, diverranno irrevocabili, a meno che non fossero riformate dal Ministro, a tenore dell'art. 21.

L'irrevocabilità comincia dal giorno in cui sono definitivamente chiuse le operazioni di leva, giusta il successivo art. 50.

Cessa però la irrevocabilità delle decisioni predette, semprechè venisse a risultare essersi le esenzioni o riforme ottenute con documenti falsi o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito dall'art. 124.

XXIII. Il Consiglio di leva, sul principio delle sue operazioni, stabilisce approssimativamente il numero d'estrazione che segna il distacco della prima dalla seconda categoria per il rispettivo compartimento marittimo.

XXIV. Gli inscritti ed i surrogati di fratello appartenenti alla prima, alla seconda ed alla terza categoria, vengono arruolati dai capitani di porto.

I designati per la prima categoria sono avviati sotto le armi.

Gli inscritti che costituiscono la seconda e la terza categoria verranno muniti di congedo illimitato.

XXV. I Consigli di leva suppliscono gli inscritti della prima categoria che venissero riformati presso il Corpo o fossero rimandati per infermità o per difetti fisici preesistenti all'epoca della loro presentazione al Corpo, facendovi passare altrettanti inscritti dalla seconda, finchè il contingente della prima categoria venga per intero somministrato dai rispettivi compartimenti marittimi.

Lo stesso metodo viene seguito dai predetti Consigli allorchè, nel corso delle loro operazioni di leva, si venga a riconoscere che taluno fra gli assegnati preventivamente alla seconda categoria debba invece far parte della prima.

Sulla proposta dei presidenti dei Consigli di leva il Ministro provvede poi per il passaggio dalla prima alla seconda categoria degli inscritti o dei surrogati di fratelli, che risultino in eccedenza alla prima categoria.

XXVI. Sono computati in isconto della prima categoria gli inscritti della classe chiamata che si trovano arruolati come volontari, a meno che l'arruolamento sia stato contratto in base all'art. 89, ed abbiano diritto ad essere assegnati alla seconda od alla terza categoria.

XXVII. È esente dal servizio di prima e di seconda categoria, ed è assegnato alla terza l'inscritto che, nel giorno stabilito pel suo arruolamento, si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. Unico figlio di padre vivente;

2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni, o di padre entrato nel settantesimo anno di età;

3. Unico figlio o figlio primogenito di madre tuttora vedova;

4. Nipote unico o primogenito di avolo entrato nel settantesimo anno di età, e che non ha figli maschi;

5. Nipote unico o primogenito di avola tuttora vedova e che non ha figli maschi;

6. Primogenito di orfani di padre e di madre, od unico fratello di orfane, di padre e di madre, nubili;

7. Il maggior nato di orfani di padre e madre, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 62;

8. L'ultimo nato di orfani di padre e madre, quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente;

9. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di poter prestare servizio militare, salvo che all'uno dei due competa l'esenzione per altro titolo.

XXVIII. Le esenzioni, di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente, debbono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia, a favore dei quali è accordata l'esenzione.

Le dette esenzioni saranno per altro accordate anche senza tali domande, quando da attestazioni delle rispettive Giunte municipali constasse la impossibilità di produrle per causa di assenza, di malattia, di incapacità od altro impedimento.

I diritti per l'assegnazione alla terza categoria, stabiliti col precedente e coi successivi articoli, che non fossero stati esposti dagli inscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno essere validamente invocati e comprovati avanti i Consigli di leva, sino al tempo delle operazioni completive.

XXIX. È parimente esente dal servizio di prima e seconda categoria, ed è assegnato alla terza, l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè questi:

1. Non sia inscritto alla seconda categoria od alla terza;

2. Non si trovi in servizio colla qualità di volontario, nel caso previsto dall'art. 89 della presente legge e dallo art. 115 di quella pel reclutamento dell'esercito;

3. Non sia arruolato nel Corpo Reale equipaggi per leve straordinarie in tempo di pace;

XXX. È pure esente dal servizio di 1ª e 2ª categoria, ed è assegnato alla 3ª, l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1. In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

2. Morto mentre era sotto le armi;

3. Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

4. Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

XXXI. Le esenzioni stabilite coi due precedenti articoli XXIX e XXX possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti quanti sono i loro fratelli, che si trovano nei casi ivi indicati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva sia tuttora obbligata al servizio militare.

XXXII. Sono però temporariamente considerati come non esistenti in famiglia, per istabilire il diritto alla esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati tali per sentenza definitiva, a termine del Codice civile.

Cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di età, egli cesserà di appartenere alla 3ª categoria, e dovrà, se idoneo, essere inscritto nella 1ª o nella 2ª categoria, secondo il numero avuto in sorte nell'estrazione a cui prese parte.

XXXIII. Il militare di 2ª categoria, ovvero arruolato in via straordinaria od eventuale a tenore del titolo V della presente legge, non procaccia al fratello il diritto alla esenzione dal servizio di 1ª o di 2ª categoria; ma egli stesso, in tempo di pace, fa passaggio alla 3ª tostochè il fratello, arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria, sia definitivamente riconosciuto idoneo al servizio militare, o al corpo, o nel modo stabilito dal regolamento.

In questo caso il passaggio alla 3ª categoria da lui ottenuto equivale all'assegnamento alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo XXIX.

XXXIV. Il militare arruolato in base alla presente legge ha diritto, in tempo di pace, a far passaggio alla 3ª categoria, quando, posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'art. 63, sia egli venuto a trovarsi in uno di quei casi pei quali, nel giorno del suo arruolamento, avrebbe avuto diritto all'assegnazione a quella categoria, purchè però non abbia procurato l'esenzione dal servizio di 1ª o di 2ª categoria ad un fratello vivente.

Il passaggio alla 3ª categoria deve essere richiesto con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato.

Il passaggio alla 3ª categoria ottenuto dal militare equivale all'assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo XXIX.

Si riterrà come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto che si verificasse tra il giorno fissato per l'arruolamento del militare dinanzi al Consiglio di leva e quello in cui è stato effettivamente arruolato, quando per cause non ad esso imputabili non sia stato arruolato nel giorno stabilito per l'esame definitivo del suo compartimento, e venga poi arruolato durante le operazioni della leva stessa.

XXXV. L'esercizio del diritto derivante dagli articoli XXXIII e XXXIV è sospeso pei militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi, sia per esercitazioni, che per qualunque altra causa.

Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3ª categoria, di cui all'articolo XXXIV, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'articolo XL della presente legge.

XXXVI. Qualora, dopo l'arruolamento, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'individuo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso, per determinazione del Ministro della Marina, a conseguire il passaggio alla 3ª categoria, se la sua classe già concorse alla leva; altrimenti può essere prosciolto dal servizio, salvo a concorrere alla leva della sua classe.

XXXVII. È fatta facoltà ad un fratello di sostituire l'altro nell'obbligo del servizio militare.

L'inscritto può farsi surrogare prima di essere arruolato, o posteriormente all'arruolamento, dal proprio fratello.

La facoltà di farsi surrogare posteriormente può essere sospesa dal Ministro della Marina per disposizione generale.

XXXVIII. Il surrogato di fratello deve:

1. Essere cittadino dello Stato;

2. Aver compiuto il diciottesimo anno di età, e non avere ancora concorso alla leva;

3. Provare di possedere almeno sei mesi di esercizio delle arti, industrie o professioni marittime dopo i quindici anni compiuti, e presentare l'atto autentico di nascita;

4. Non essere ammogliato o vedovo con prole;

5. Presentare l'attestazione di buona condotta;

6. Non aver incorso in condanna a pena criminale o correzionale, pronunciata da Tribunali ordinari, per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;

7. Essere idoneo al servizio militare marittimo.

L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimare dal prefetto o dal sottoprefetto del circondario.

XXXIX. Il surrogante rappresenta il fratello surrogato

nella leva della sua classe, tanto per i diritti, quanto per gli obblighi.

XL. Non sono ammessi a farsi surrogare:

1. Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali, di cui al titolo VI della presente legge;

2. I disertori, sebbene graziati;

3. I militari non graduati ascritti per punizione ad un corpo disciplinare.

XLI. Fra due fratelli può aver luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.

Il militare che per mezzo dello scambio assume la qualità di surrogato di fratello, non deve aver oltrepassato il 26° anno di età, e deve riunire le condizioni previste dall'articolo XXXVIII (numeri 5 e 6), nonchè subentrare nella ferma assunta dal surrogante.

Il disposto dell'articolo XXXVIII (ultimo capoverso) dell'articolo 71 (XL) e dell'articolo 73 (n. 3), è pure applicabile a questo genere di surrogazioni.

XLII. I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel corpo Reale equipaggi, quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1. Abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 26° quelli che non appartengono alla gente di mare, ed il 32° gli inscritti fra la gente di mare che posseggono i requisiti prescritti dall'art. 3 della presente legge, e quelli che chiedono di arruolarsi come musicanti;

2. Non siano ammogliati nè vedovi con prole;

3. Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo;

4. Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale, pronunciata dai tribunali ordinari, per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori, o per vagabondaggio;

5. Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'articolo (XXXVIII);

6. Sappiano leggere e scrivere;

7. Se appartengono, per ragione di età, ad una classe già chiamata per la leva di terra o di mare, provino di aver adempiuti gli obblighi che la legge impone agli inscritti sulle liste di leva.

I giovani riformati alla leva di mare possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

Gli arruolamenti degli allievi per le scuole di marina sono sottoposti a condizioni speciali stabilite da appositi regolamenti.

XLIII. Il militare in congedo, dietro sua domanda, può essere riammesso sotto le arm icol grado che aveva, purchè:

1. Non oltrepassi il 35° anno di età;

2. Non sia trascorso più di un anno da che lasciò il servizio sotto le armi;

3. Si obblighi a contrarre una nuova ferma di anni quattro.

Il tempo che non passò sotto le armi è dedotto dalla sua anzianità.

Il graduato non potrà essere riammesso col grado primitivo, se, mentre non era sotto le armi, ebbe luogo una guerra.

XLIV. Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

XLV. Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del Corpo reale equipaggi, e sono subordinati alle diverse disposizioni regolamentari relative alle varie specialità di cui si compone il Corpo.

La facoltà di ammettere volontari è regolata dal Ministro della Marina.

XLVI. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono essere contratti per la durata della medesima, con facoltà al Ministro della Marina di ammettervi pure quegli individui che avessero oltrepassto il limite di età fissato dal precedente articolo (XLII).

XLVII. È ammesso, per soddisfare agli obblighi del servizio militare marittimo, uno speciale arruolamento per la ferma temporanea, coll'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.

Coloro che vogliono contrarre tale arruolamento debbono essere inscritti marittimi, possedendo almeno sei mesi di navigazione dopo i 15 anni compiuti; debbono aver compiuto il 17° anno di età, soddisfare alle condizioni espresse ai numeri 3, 4, e 5 dell'articolo (XLII); comprovare di attendere da un anno almeno agli studi nautici od a quelli di costruzione navale o di macchine marine a vapore; prestare un esame nel modo che sarà stabilito con regolamento dal Ministro della Marina; sborsare infine la somma che sarà ogni anno fissata con decreto reale, la quale non potrà eccedere le lire 2500.

XLVIII. I giovani che contraggono l'arruolamento, di cui nel precedente articolo, sono ascritti alla 1ª categoria. Essi verranno computati nel contingente di leva della propria classe, ma la loro ferma decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.

XLIX. Pei volontari di un anno che seguono i corsi degl'Istituti di nautica o di costruzione navale o di macchine a vapore marine, la chiamata sotto le armi per compiere l'anno di servizio, potrà essere ritardata fino al 26° anno di età.

Questa dilazione potrà essere accordata e continuerà ad avere effetto soltanto in tempo di pace.

L. Il volontario di un anno è mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio.

Qualora però in detto tempo non abbia dato prova di aver raggiunto il grado necessario di istruzione militare marittima, potrà essere obbligato a prolungare il servizio sino ad altri sei mesi.

LI. La ferma di servizio è di due specie: l'una permanente, l'altra temporanea.

La ferma permanente è di 8 anni e decorre dal giorno dell'arruolamento, salvo il caso di individui provenienti dall'Accademia navale e dalle scuole di marina, dei quali tratta l'articolo seguente.

La ferma temporanea è di anni 12, e decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale gli uomini sono arruolati.

La ferma permanente si percorre tutta sotto le armi; la temporanea in parte sotto le armi, in parte in congedo illimitato.

LII. Contraggono la ferma permanente i fuochisti volontari ed i musicanti; i volontari delle altre specialità contraggono la ferma stabilita per la specialità a cui vengono ascritti.

I militari, nell'atto in cui sono promossi sott'ufficiali, accettando la promozione, debbono far passaggio alla ferma permanente, qualora già non l'avessero contratta.

Contraggono pure la ferma permanente tutti coloro che provengono dall'Accademia navale, o che sono ammessi nelle altre scuole di marina: la ferma di questi individui decorre dal giorno della loro uscita dall'Istituto, se hanno compiuta l'età di 17 anni, o da quando la compiano dopo usciti dall'Istituto.

Tutti gli uomini di 1ª categoria contraggono la ferma temporanea: gli uomini di 2ª categoria restano vincolati al servizio nel Corpo reale equipaggi per 12 anni con la decorrenza indicata nel 2° capoverso dell'articolo (LI).

LIII. In tempo di pace gli uomini di 1ª categoria ascritti alla ferma temporanea passano quattro anni sotto le armi, e gli anni rimanenti in congedo illimitato, salva l'eccezione pei volontari di un anno, di cui all'articolo (XLVII) della presente legge.

Gli uomini di 2ª categoria, normalmente, in tempo di pace rimangono in congedo illimitato.

LIV. È in facoltà del Ministro della Marina di ammettere a percorrere la ferma permanente quei militari arruolati per la ferma temporanea od inscritti alla 2ª categoria che ne facessero domanda; come anche di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche fino al

compimento della ferma temporanea quei militari che sieno attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.

LV. Non è computato nella ferma il tempo percorso dai militari in istato di diserzione, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o da magistrati ordinari, nè quello passato in aspettazione di giudizio se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nei casi di interruzione di servizio di cui sopra, i militari con ferma permanente dovranno prestare, sotto le armi, tanto tempo di servizio quanto occorre per completare la ferma intrapresa, e i militari con ferma temporanea saranno trasferiti di classe di leva, computando come un anno intero le frazioni di anno superiori a cinque mesi.

LVI. I militari di 1ª e 2ª categoria dell'armata in congedo illimitato possono essere chiamati, per decreto Reale, sotto le armi, in totalità, ovvero per classi, o per contingenti di classi, come pure per semplici specialità di più classi, senza riguardo all'ordine progressivo delle varie classi, tanto per rassegna, quanto per l'istruzion loro, o per eventualità, quando il Governo lo giudichi opportuno.

Sono dispensati dalle chiamate, di cui sopra, i militari di 1ª e 2ª categoria che trovansi in attività di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie.

LVII. Il militare cui spetta il congedo illimitato o quello assoluto, e si trova a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a quel congedo se non dopo ultimata la punizione.

LVIII. Il diritto di essere inviato in congedo illimitato, di transitare alla 3ª categoria e di ottenere il congedo assoluto, è sospeso in tempo di guerra e quando si ordinasse la chiamata sotto le armi delle classi in congedo illimitato.

LIX. Terminata la ferma sotto le armi, tutti i militari possono essere ammessi, se ne fanno domanda, alla rafferma, purchè idonei e di buona condotta.

La rafferma è della durata di due o quattro anni; la prima senza premio, ed è rinnovabile; la seconda con premio, ed è regolata dal seguente articolo. L'una e l'altra sono concesse dal Ministero.

LX. Alla rafferma con premio possono aspirare, purchè abbiano le condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione determinata dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1. I sottufficiali che abbiano compiuta la ferma permanente e non oltrepassata l'età di 45 anni;

2. Gli altri graduati ed i comuni dopo compiuta la ferma permanente, purchè non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni;

3. I sottocapi fuochisti, i fuochisti, i cannonieri e torpedinieri di 1ª classe al termine del loro servizio obbligatorio sotto le armi.

Perdurando nelle condizioni suddette, i sottufficiali raffermati con premio possono essere ammessi ad altre due successive rafferme con premio, gli altri graduati ad una seconda.

LXI. Il premio di ciascuna delle rafferme di cui all'articolo precedente è di lire 150 annue. La decorrenza di questo soprassoldo e quella del servizio della rafferma con premio cominciano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le rafferme furono concesse.

Però è fatta facoltà al Ministro della Marina di anticipare il godimento del premio della prima rafferma dopo la ferma ordinaria di quattro anni ai fuochisti, ai cannonieri e torpedinieri di prima classe ed ai graduati delle altre specialità, i quali si obblighino, fin dal momento in cui hanno diritto al congedo, alla rafferma stessa di quattro anni decorrendi dal 1° gennaio successivo a quello in cui compiono i loro rispettivi obblighi sotto le armi.

All'atto della prima rafferma il sottufficiale avrà diritto ad un assegno di lire 100, che sarà inscritto a favore della sua massa individuale.

LXII. Compiuta una o più rafferme con premio, i militari raffermati possono ottenere di continuare in servizio sotto le armi mediante successive rafferme di due anni senza premio.

LXIII. I sottufficiali raffermati con premio in base alla presente legge, andando in congedo dopo dodici anni di effettivo servizio, hanno diritto ad una gratificazione di lire 2000. Se continuano a rimanere sotto le armi, possono ottenere lo stesso benefizio, previa però autorizzazione del Ministero.

Ove siano promossi ufficiali in un corpo militare della Regia Marina, dopo più di otto anni di servizio, hanno diritto ad una gratificazione di lire 500, aumentata di tante quote di lire 200 quanti sono gli anni di servizio in più degli otto, sino a ricevere lire 2000 al massimo.

Divenendo inutili al militare servizio senza avere diritto a pensione, ricevono a titolo di gratificazione tante quote di lire 300 quanti sono gli anni di rafferma compiuti.

LXIV. La somma occorrente per i premi di rafferma, per gli assegni alla massa individuale e per le gratificazioni indicate nell'articolo precedente, sarà annualmente inscritta nel bilancio della Marina al pari di ogni altra competenza del corpo Reale equipaggi. Per contro, le somme sborsate dai volontari di un anno, di cui all'articolo (XLVII), saranno versate all'erario.

LXV. I premi di rafferma e le gratificazioni di cui sopra non possono nè cedersi, nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato dipendente dall'esercizio delle funzioni militari o di alimenti dovuti a termine di legge.

LXVI. Perdono il diritto ai premi di rafferma ed alla gratificazione i militari retrocessi, trasferti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione od incorsi in condanne a pene criminali inflitte dai Tribunali ordinari, od in qualunque condanna dai Tribunali militari.

In caso di sospensione di grado o di classe, perdono le quote dei premi di rafferma corrispondenti alla durata della sospensione.

La retrocessione del sottufficiale non può essere pronunziata che dal Ministro, sentito il parere di un Consiglio di disciplina e dai comandanti delle navi nei casi previsti dai regolamenti.

LXVII. I raffermati con premio, che perdono il diritto ai benefizi sovraindicati, rimangono prosciolti dall'assunto obbligo di maggior servizio senza pregiudizio però delle penalità in cui fossero incorsi.

LXVIII. Il Ministro della Marina può, per gravi motivi, concedere al raffermato con premio la rescissione della rafferma con perdita dei benefizi inerenti alla rafferma stessa.

LXIX. Gli individui arruolati per causa di leva straordinaria non contraggono ferma di servizio, ma rimangono sotto le armi fin che dura il bisogno. Cessato questo, se una intera classe, arruolata per leva straordinaria, dovesse rimanere al servizio, avrà luogo la suddivisione della medesima nelle due categorie, come è stabilito dal titolo II della presente legge.

Le operazioni di leva sono fatte dai rispettivi Consigli, considerando gli inscritti come se fossero nel caso previsto dal capoverso dell'articolo (XIV).

LXX. I comandanti delle Regie navi che, trovandosi all'estero, fossero nella assoluta necessità di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata, potranno in tempo di guerra levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Tale facoltà, accordata ai comandanti delle Regie navi, comincia soltanto allorchè il numero degli individui appar-

tenenti al Corpo Reale equipaggi imbarcatovi a tenore delle rispettive tabelle di armamento, trovasi ridotto del quarto sul totale assegnato al bastimento medesimo fra le varie specialità del Corpo predetto.

Nei porti nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto è stabilito dal presente articolo, dovrà esser dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti.

LXXI. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei, prima della scadenza di un anno dal giorno della loro renitenza, incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi, e da sei ad un anno se la loro presentazione spontanea avviene dopo trascorso l'anzidetto limite di tempo.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; e col carcere estensibile a tre mesi se presentati spontaneamente infra l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

LXXII. I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena cui furono condannati sono esaminati dal Consiglio di leva, e qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, sono arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e, se alla 1ª categoria, sono avviati subito sotto le armi.

Qualora al tempo della propria leva avessero avuto diritto alla esenzione del servizio di 1ª o di 2ª categoria, possono anche ottenere di essere assegnati alla 3ª categoria purchè però non vi si opponga il fatto di altre esenzioni godute da fratelli durante la loro renitenza.

I renitenti condannati non godono il beneficio di essere assegnati alla 3ª categoria, se non si trovano più nelle condizioni che esistevano all'epoca della loro leva.

Qualora siano riconosciuti inabili al servizio militare saranno riformati.

LXXIII. Qualunque ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso esenzioni dal servizio di 1ª o di 2ª categoria, riforme, esclusioni, surrogazioni di fratello e rafferme con premio, in opposizione al disposto della presente legge, ovvero abbia data arbitraria estensione, sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime o degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità con le pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori che sono prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che aggravino la colpa.

LXXIV. I militari del Corpo Reale equipaggi, già assoldati anziani o volontari, o surrogati ordinari, secondo le disposizioni dell'antica legge 28 luglio 1861, sono autorizzati a ritirare dalla Cassa Depositi e Prestiti i rispettivi crediti di cui agli articoli 73, 74, 90 e 91 di detta legge.

LXXV. I graduati, i fuochisti, cannonieri e torpedinieri presentemente sotto le armi, che non abbiano ottenuto assoldamenti con premio in base alle abrogate leggi di leva marittima, e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo XL sono ammessi al 1° gennaio venturo al godimento del primo assegno di lire 150 annue sino al termine della ferma in corso, e successivamente alle rafferme con premio entro i limiti e secondo le condizioni stabilite dalla presente legge.

LXXVI. Gli assoldati anziani in base alla legge del 28 luglio 1861 ed i riassoldati con premio in base alla legge 18 agosto 1871 sono considerati, i primi come se avessero già conseguito due delle rafferme con premio contemplate dalla presente legge per ciascun assoldamento ottenuto, i secondi come se avessero contratto una rafferma con premio per ogni riassoldamento con premio.

LXXVII. Ai militari che alla promulgazione della presente legge si troveranno ascritti al Corpo reale equipaggi, sotto le armi od in congedo illimitato, è applicabile il disposto dell'articolo VIII e dell'ultimo capoverso dell'articolo IX.

LXXVIII. I militari del Corpo suddetto che alla promulgazione della presente legge si troveranno già nei casi previsti dalla legge di leva marittima del 18 agosto 1871, potranno far valere il loro diritto al congedo assoluto, purchè ne facciano regolare domanda entro sei mesi.

Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare in testo unico la legge sulla leva marittima con le aggiunte e modificazioni che vi sono introdotte dalla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1885.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto *Il Guardasigilli:* Pessina.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 2 aprile 1885, nn. 3049 e 3053 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il comune di Norma, in provincia di Roma, cessa di far parte del distretto dell'uffizio del registro di Sezze, ed è aggregato al distretto dell'uffizio del registro di Velletri, con effetto dal 1° luglio 1885.

Art. 2. La frazione Minutole del Gerone, in provincia di Pavia, cessa di far parte del distretto dell'uffizio del registro di San Nazzaro dei Burgondi, ed è aggregata al distretto dell'uffizio del registro di Casteggio, con effetto dal 1° gennaio 1886.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1885.

UMBERTO.

A. Magliani.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Si porta a conoscenza del pubblico che fra l'Amministrazione postale ottomana e quella persiana venne testè istituito uno scambio settimanale di dispacci a mezzo di un servizio recentemente stabilito per la via di Trebizonda-Bayazid-Khoi.

Per profittare di tale servizio le corrispondenze devono essere impostate a Roma non più tardi delle 10 35 mat. (treno 8) di ogni domenica e ad Udine alle 7 45 mat. (treno 98) di ogni lunedì.

Le corrispondenze per la Persia che i mittenti intendono spedire per l'accennata via dovranno portare sull'indirizzo l'indicazione di « via Costantinopoli-Trebizonda ». Quelle mancanti di tale indicazione continueranno ad essere inoltrate per la via di Tiflis, come pure per quella facoltativa del Golfo persico.

Roma, 4 giugno 1885.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regio decreto 26 gennaio 1882, n. 629, modificato col Regio decreto 11 agosto 1884, n. 2621, è aperto il concorso alle seguenti cattedre nella Regia Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Torino:

1° Per professore ordinario di meccanica applicata alle macchine ed idraulica;

2° Per professore straordinario di macchine a vapore e ferrovie;

3° Per professore straordinario di economia ed esercizio delle ferrovie.

Le domande su carta bollata ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno esser presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 10 ottobre 1885.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in numero di esemplari bastevole a farne la distribuzione ai componenti della Commissione esaminatrice.

Roma, 31 maggio 1885.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
G. Ferrando.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 3 giugno 1885.

Presidenza del Presidente Biancheri.

La seduta comincia alle 2 20.

Mariotti, *segretario,* legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Rinnovazione della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per spese straordinarie da inscriversi nel bilancio del Ministero della Guerra.

Mariotti, *segretario,* fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Delvecchio.

Delvecchio svolge una sua proposta di legge con la quale si proroga di un anno il termine concesso ai comuni del compartimento ligure-piemontese dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1882 e dalla legge 3 luglio 1884.

Grimaldi, *Ministro di Agricoltura e Commercio,* non si oppone che questa proposta di legge sia presa in considerazione.

(La Camera la prende in considerazione.)

Seguito della discussione sul bilancio di previsione del Ministero di Grazia e Giustizia e del Fondo del culto.

Pessina, *Ministro di Grazia e Giustizia,* rispondendo agli oratori che parlarono ieri sulla istituzione dei giurati, dice che terrà in molto conto le considerazioni ed i suggerimenti fatti sul proposito dall'onorevole Buttini.

In quanto al riassunto dei presidenti in Corte di assisie, osserva che questa istituzione ci venne con quella dei giurati dall'Inghilterra, e fu variamente modificata presso di noi: egli però consente nella critica che di questo istituto ha fatto l'onorevole Pelosini, e questa è sua antica opinione, sebbene non possa consentire affatto nel dubbio affacciato sulla utilità di quella nobilissima istituzione, che è la giuria, che ha tradizioni gloriose ed antichissime nel nostro paese. *(Benissimo!)*

Non può associarsi neppure a coloro che han sostenuto doversi al Pubblico Ministero ogni gravame d'appello nei giudizi penali. Egli ravvisa in quella facoltà una guarentigia importante dei diritti della Società.

Dichiara, relativamente ai Tribunali di commercio, che essendosi omai la gran maggioranza dei giuristi pronunziata contro questa istituzione, egli è venuto nella determinazione di proporne l'abolizione; abolizione giustificata dalla promulgazione del nuovo Codice di commercio, che ha complicata ed estesa la competenza commerciale. Inoltre così come è la istituzione rappresenta una grande disuguaglianza, perchè in alcuni siti giudicano i Tribunali civili su quelle materie che in altri sono giudicate dai Tribunali di commercio.

Egli dunque si propone di presentar presto il relativo disegno di legge, temperandolo con altre disposizioni, affinchè non manchi ai giudici in alcuni casi l'ausilio di lumi speciali mediante il concorso delle Camere di commercio.

Passa quindi a rispondere alle severe parole rivolte ieri dall'onorevole Parenzo a tutti i Ministri Guardasigilli che si son succeduti da molti anni, e che molto han promesso, ma poco hanno attenuto. E ricorda come l'oratore suddetto avesse esortato i Ministri ad avere il coraggio di affrontare la questione della riforma dell'ordinamento giudiziario.

Egli crede che il coraggio non sia mancato a nessuno dei suoi predecessori, come non manca a lui: ma una riforma di questa gravità non si può avventurare alla leggera, nè col proposito di voler tutto e radicalmente modificare.

Una delle parti più gravi di questa riforma è quella che si riferisce alle condizioni economiche, punto prospere, dei nostri magistrati: rimedio a questo male non può essere l'espediente di scemare il numero di questi magistrati, perocchè il numero non può determinarsi ad arbitrio, ma secondo le necessità dell'amministrazione della giustizia.

Ammette anch'egli che l'ufficio del magistrato non sia ben compensato; ma non crede che per rialzare la coscienza morale del magistrato basti aumentarne lo stipendio; se questo fosse vero, non si potrebbe esser soddisfatti della dignità morale di questa nostra magistratura.

Accenna alle guarentigie delle quali è circondata la magistratura italiana per ciò che concerne la sua inamovibilità e il diritto alle promozioni.

In quanto alle nuove nomine, egli le ritarderà per dar modo a quelli che ora vi sono, di procedere nella loro troppo lenta carriera.

Venuto quindi a parlare della questione del giudice unico, espone tutti i dubbi cui l'arduo problema dà luogo e quindi considera il problema stesso immaturo.

Dove non vede incertezza è sull'abolizione di quelle magistrature che il tempo ha dimostrato superflue, ed assicura che, compiuti gli studi relativi, non esiterà a presentare al Parlamento proposte concrete Come non esiterà a presentare la proposta per l'istituzione di un'unica Corte di cassazione.

Non conviene nelle censure dirette all'istituzione del Ministero pubblico che considera palladio di giustizia e della libertà, ed anzi deplora che ne sia stato escluso l'intervento nelle cause civili. (*Approvazioni*).

Simonelli presenta la relazione sul disegno di legge per la proroga del corso legale dei biglietti di banca.

Parenzo dichiara ch'egli non si è, come ha supposto l'onorevole Caperle, pronunciato sulla preferenza della terza istanza o della Cassazione. Non ostante poi al censura dell'onorevole Guala, conferma che le condizioni della magistratura italiana sono deplorevoli.

Gli duole che il discorso dell'onorevole guardasigilli abbia confermato il concetto ch'egli ebbe ad esprimere intorno alla ritrosia dei Ministri per le riforme dell'ordinamento giudiziario, che l'oratore stima urgenti e troppo ritardate; ma gli duole ancor più che l'onorevole Ministro abbia manifestato intorno ad alcune riforme dubbi ed intendimenti che non rispondono ad aspirazioni ed a bisogni generalmente sentiti. (*Approvazioni*).

Pessina, *Ministro Guardasigilli* non ritiene che il giudice unico sia nella coscienza generale il rimedio alle condizioni della magistratura che alcuni deplorano; e pensa che la restituzione al Pubblico Ministero delle funzioni che gli furono tolte possa raccogliere il consenso del Parlamento. (*Bene!*) Che si può mai temere da funzionari i quali non hanno più influenza sulle promozioni ed i tramutamenti dei magistrati?

Egli non ha messo innanzi alcuna proposta radicale, lo sa; ma

perchè è convinto che il radicalismo sia agli antipodi della libertà. (*Approvazioni*)

Parenzo crede che il radicalismo diventi una salvezza quando non è più possibile salvare una istituzione in completa ed evidente decadenza. (*Bene!*)

Presidente pone ai voti il seguente ordine del giorno proposto dall'onorevole Cuccia ed accettato dal Ministro:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Ministro in ordine alla necessità di provvedere al miglioramento degli stipendi ai funzionari dell'ordine giudiziario, passa all'ordine del giorno ».

(È approvato.)

Si passa alla discussione dei capitoli.

Amadei prega la Giunta di non mantenere la riduzione da essa introdotta nel capitolo primo del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, osservando che l'aumento proposto dal Ministro non ha rapporto con gli organici, essendo destinato ad aumentare lo stipendio di dieci impiegati straordinari al Ministero.

Pessina, *Ministro Guardasigilli*, si associa alle considerazioni del preopinante.

Guala, *relatore*, conviene che l'aumento proposto all'articolo primo non implichi l'organico, ma avendo deliberato di lasciare insolute tutte le questioni che si attengono agl'impiegati, anche esso cadrebbe in questa categoria generale e però dovrebb'esserne riservata la risoluzione; tuttavia non si oppone alla proposta dell'onorevole Amadei.

(È approvata, ed approvansi i primi 5 capitoli.)

Falconi ripete la domanda fatta lo scorso anno, che sia accordata una indennità ai quattro sostituti generali presso le sezioni staccate di Corti d'appello.

Pessina, *Ministro Guardasigilli*, dichiara che provvederà.

(Approvansi i capitoli 6, 7 ed 8.)

Buttini, ricordate le dichiarazioni dei Ministri precedenti intorno alle Corti d'assise straordinarie, si oppone al giudizio espresso nella relazione della Commissione del bilancio, che quelle Corti siano organi di giustizia inutili e pericolosi, giacchè quel giudizio non corrisponde alla verità. Esorta poi il Ministro a prendere in argomento una determinazione definitiva.

Fili-Astolfone espone gli inconvenienti che derivano dai circoli straordinari augurandosi che, per il retto andamento della giustizia, essi vengano diminuiti.

Falconi prega il Ministro di studiare, in base alle statistiche, in quali luoghi si debbano mantenere i circoli straordinari, e quali di questi convenga di mutare in circoli ordinari.

Buttini, rispondendo all'onorevole Fili-Astolfone, insiste nelle sue osservazioni, e invita il Ministro Guardasigilli a risolvere la questione dei circoli straordinari, secondo giustizia e secondo equità.

Franceschini raccomanda al Ministro di sopprimere i due giudici che assistono il presidente nei giudizi di Corte d'assise e di abolire il riassunto del presidente in questi giudizi stessi.

Guala, *relatore*, non comprende come l'onorevole Buttini non abbia fatto, l'anno scorso, le osservazioni che rivolge oggi alla Commissione, la quale non ha fatto altro che eseguire un ordine del giorno votato dalla Camera in occasione del bilancio dell'anno scorso.

Dimostra poi come le Corti d'assise straordinarie costino di più e siano pericolose al buon andamento della giustizia penale; ma protesta contro l'interpretazione data dall'onorevole Buttini alle sue parole, non avendo egli mai avuto intenzione di offendere le città che sono sede di Corti d'assise straordinarie.

E in ogni modo poi la Commissione non ha fatto nessuna proposta, avendo grandissima fede nell'imparzialità dell'onorevole Ministro.

Franzi non conviene che l'ordine del giorno citato dal relatore debba essere interpretato in modo contrario alla istituzione di Corti d'assise straordinarie.

Il Governo, a seconda della legge sull'ordinamento giudiziario, ha diritto di istituirle per decreto Reale; quindi furono legalmente istituite, e non c'è ragione di abolirle, a meno che non siano cessate le ragioni di servizio che ne consigliarono l'istituzione.

Presidente legge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, invitando il Ministero a provvedere al riordinamento definitivo delle Corti di assise straordinarie secondo equità e giustizia, passa all'ordine del giorno.

« Franzi, Zucconi, Savini, Falconi, Buttini e Solidati. »

Pessina, *Ministro Guardasigilli*, terrà conto di tutte le considerazioni che sono state presentate in un senso e nell'altro.

È piuttosto favorevole a diminuire che ad accrescere le Corti di assise straordinarie; ma non può nemmeno disconoscere le urgenti necessità del servizio.

Quindi provvederà in modo da tener conto di queste esigenze, e dell'ordine del giorno votato dalla Camera l'anno passato, facoltizzando anche i Presidenti, ove ci sia bisogno, a istituire circoli straordinari.

Zucconi prende atto di quest'ultima dichiarazione e rinunzia a parlare.

Pessina, *Ministro Guardasigilli*, risponde all'on. Franceschini che studierà la questione di sopprimere i due giudici aggiunti al presidente delle assise.

Franzi ritira il suo ordine del giorno, e ne presenta un altro col quale la Camera prende atto delle dichiarazioni del Ministro.

Buttini, per fatto personale, risponde all'on. relatore che ha sempre sostenute le idee oggi manifestate.

(Si approvano l'ordine del giorno dell'onorevole Franzi e il capitolo 9).

Panattoni, sull'art. 10, richiama l'attenzione del Ministro sulla necessità di curare le biblioteche giudiziarie e di tenerle al corrente dei nuovi portati della scienza del giure, al fine di evitare che i giudici, come è accaduto, abbiano a dimostrarsi ignari delle nuove teorie giuridiche.

Marcora dice che l'Amministrazione della giustizia non ha i portieri in organico, e domanda a che punto siano gli studii della Commissione che fu in proposito nominata.

Pessina, *Ministro Guardasigilli*, risponde che la Commissione ha avuto l'incarico di fare intorno a tale questione proposte concrete, che ancora egli non ha ricevute; appena le abbia, presenterà un disegno di legge.

Marcora ringrazia l'onorevole ministro, e lo prega di sollecitare gli studi della Commissione.

Pessina *Ministro Guardasigilli*, conviene coll'onorevole Panattoni, che alcune biblioteche giudiziarie sono sfornite di libri; molte, invece, no. In ogni modo ai presidenti delle Corti e dei tribunali spetta di provvedere le opere che meglio loro occorrono, nè egli può ingerirsene nè poco, nè punto.

Panattoni non è soddisfatto, e insiste nelle sue osservazioni invitando il Governo a studiare la riforma di questo servizio.

Pessina, *Ministro Guardasigilli*, promette che studierà la questione.

(È approvato il capitolo 10)

Panattoni, sul capitolo 11, crede eccessiva la somma stanziata per spese di giustizia, specialmente tenuto conto che oggi i processi sono preparati dalle autorità di polizia.

Borelli D. trova deplorevoli le condizioni fatte ai medici periti nei processi penali, e invoca dal ministro pronti provvedimenti che valgano a rialzarle moralmente e materialmente.

Accenna all'idea di nominare un corpo speciale di periti stipendiati dal Governo, e più specialmente pratici in tossicologia; afferma l'illegalità delle circolari 14 marzo e del 30 aprile 1874, che limitano i già meschini onorarii stabiliti dalla legge pei medici stessi, e invita il ministro a ritirarle.

Pessina, *Ministro Guardasigilli*, assicura l'onorevole Borelli che studierà con attenzione il problema da lui presentato.

Borelli ringrazia.

(Si approva il capitolo 11, e così tutti gli altri fino al 18 inclusivo).

Buttini, sul capitolo 19, raccomanda al Ministro di studiare il progetto di una Cassa pensioni, presentato dagli impiegati degli Archivi notarili.

(Sono approvati i capitoli 19 e 20).

Baccarini, sul capitolo 21, è d'accordo colla Commissione sull'op-

portunità di radiare dal bilancio le somme per compensi ai progetti per costruire il palazzo di giustizia in Roma, poichè crede che il Ministro debba provvedere coi fondi stanziati colla legge del 1881.

Pessina, *Ministro Guardasigilli,* osserva che trattasi di un caso speciale, e che la sua proposta è la conseguenza di un deliberato della Commissione tecnica, e insiste nel domandarne alla Camera l'approvazione.

Berio chiede che, nel conflitto delle opinioni non ci vadano di mezzo gli artisti ai quali fu dato affidamento di un compenso.

Guala, *relatore,* insiste nel dire che questa somma devo essere pagata, ma sui fondi della legge 1881. Insiste nella sua proposta.

Pessina, *Ministro Guardasigilli,* chiede almeno che la Commissione del bilancio esamini nuovamente la questione nel bilancio dei lavori pubblici.

Guala, *relatore.* Naturalmente.

Baccarini insiste nel dire che il Ministro Guardasigilli non ha bisogno di nessuno per ordinare il pagamento di questa somma; è nel suo diritto di spiccare il mandato sui fondi stanziati colla legge 1881.

(Si approvano lo stanziamento complessivo del bilancio nella somma di lire 33,891,362 42, e l'articolo unico del disegno di legge).

Presidente dichiara chiusa la votazione sul disegno di legge: *Spese straordinarie pel Ministero della Guerra.*

(I segretari Di San Giuseppe e Mariotti numerano i voti).

Risultato della votazione:

Favorevoli 150

Contrari 52

(La Camera approva).

Magliani, *Ministro delle Finanze,* presenta un disegno di legge, a nome del Ministro dei Lavori Pubbblici, relativo al contributo degli Enti interessati nelle opere di seconda categoria.

Ferrari E., domanda quando il Ministro dell'Interno risponderà alla sua interrogazione.

Pessina, *Ministro Guardasigilli,* risponde che se il Presidente del Consiglio non potrà, come spera, intervenire alla Camera sul principio della settimana ventura, incaricherà un altro Ministro di rispondere.

La seduta è levata alle 6 55.

Giovedì 4 giugno 1885.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 15.

Di San Giuseppe, *segretario,* dà lettura del verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Magliani, *Ministro delle Finanze,* presenta una nota di variazioni al bilancio di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1835-86, e chiede che sia trasmessa alla Commissione generale del bilancio.

(Così è stabilito).

Discussione della proposta di legge relativa alla minuta vendita delle bevande nei comuni chiusi.

Buttini parla contro la proposta di legge.

Nota che vi sono delle proposte di legge che acquistano una cert'aria di popolarità, avendo apparenza di un disgravio a beneficio dei piccoli contribuenti. Ma vantaggio effimero sarebbe quello che si vorrebbe ottenere con la proposta di legge che è in discussione; anzi nell'insieme egli crede se ne avrebbe più danno che vantaggio.

L'oratore enumera le categorie di generi tassati nei comuni aperti e nei comuni chiusi, e le persone che negli uni e negli altri pagano la tassa, per dedurre la sproporzionalità che vi è nei due casi e la gravità dell'insieme di tasse che devonsi sopportare nei comuni chiusi.

Quando si debba venire ad una riforma tributaria rispettivamente al consumo, altre e ben più importanti e necessarie sono le modificazioni da introdursi, che quelle di questa proposta di legge, la quale non viene a dare che un insignificante disgravio a qualche consumatore, mentre ne verranno aggravate le Società cooperative che invece converrebbe di promuovere e aiutare.

Ed in appoggio della sua tesi l'oratore cita le stesse parole del conte di Cavour nel Parlamento Subalpino, ed anche le opinioni altre volte espresse dal Ministro Magliani.

Il consumatore ha diritto di veder tolti troppi e ben altrimenti gravi inconvenienti, senza che si venga ora, per un illusorio sollievo, ad aggravare le condizioni delle benemerite Società cooperative. Nè gli esercenti avranno perciò minori vessazioni.

Presidente prega l'onorevole Buttini, prima di andar oltre, di lasciare che parli il Ministro delle finanze, il quale presenta una nuova proposta sostitutiva di tutte le altre del disegno di legge.

Magliani, *Ministro delle Finanze,* a conciliare i diversi interessi, e regolar meglio la materia, propone che questa proposta di legge sia modificata nel senso che le sue prescrizioni siano cambiate da obbligatorie in facoltative, per poi provvedere complessivamente con un riordinamento generale di questi dazi.

Presidente dà lettura della proposta del Ministro:

« Il Governo del Re potrà autorizzare i comuni chiusi per gli effetti del dazio di consumo, i quali ne facciano domanda, ad aumentare la sovrimposta del dazio governativo, che si riscuote all'entrata dei generi nella cinta daziaria, nella misura che corrisponda al provento del dazio di minuta vendita, che essi abbiano imposto a forma delle vigenti leggi. »

Berio, *relatore,* riconosce che nella proposta del Ministro vi è una mezza *capitis diminutio* di quella della Commissione; tuttavia l'accetta, dovendosi contentare del poco piuttostochè veder rimanere tutte le ingiustizie che si hanno in questa materia.

Buttini crede che sia un bene la facoltà che il Ministro propone di concedere ai comuni. Però dubita che al Ministro sia sfuggita la considerazione dei limiti della tassa all'entrata delle materie tassabili. Prende atto frattanto delle dichiarazioni del Ministro e della Commissione.

Cuccia accenna alle origini di questa proposta di legge. Distingue quindi egli pure i venditori al minuto dei comuni chiusi da quelli dei comuni aperti, e mostra come disugualmente siano trattati, con disuguaglianza perciò di aggravii sui consumatori.

Indica quanto esigua sia questa tassa in confronto al complesso del dazio addizionale e del consumo. In conseguenza mentre i contribuenti non ne avrebbero sostanziale vantaggio, sarebbero grandemente danneggiati i comuni dalla abolizione; perchè verrebbe loro meno non tanto quel reddito, quanto il modo di accertare altri redditi cospicui del dazio consumo.

Accetterebbe la proposta del Ministro se non gli sorgesse il dubbio che essa non venga a confermare un abuso; poichè i comuni hanno già la facoltà che ad essi si vorrebbe concedere, e potrebbero invece della tassa sulla minuta vendita aumentare in proporzione maggiore il dazio addizionale.

Magliani, *Ministro delle Finanze,* avverte che l'articolo ch'egli ha proposto tende a dare al Governo una ingerenza sui dazi comunali per impedire che i comuni eccedano i limiti consentiti dalla legge.

Turbiglio propone un emendamento per il quale il dazio comunale, in sostituzione alla tassa di minuta vendita, sia imposto esclusivamente sulle bevande.

Berio, *relatore,* e **Magliani,** *Ministro delle Finanze,* accettano l'emendamento.

(È approvato l'articolo unico così emendato).

Discussione del disegno di legge per l'istituzione di scuole pratiche e speciali d'agricoltura.

Melodia, *segretario,* dà lettura del disegno di legge.

Berti D., dopo aver notato che nel Senato fu soppresso il Consiglio per l'insegnamento agrario per lasciarne la composizione al Ministro, espone il dubbio che, facendosi la nomina di questo Consiglio per semplice decreto Reale, possa compromettersi il buon effetto della legge; e suggerisce perciò che si presenti un disegno di legge per l'istituzione del Consiglio medesimo.

Tegas chiede se i luoghi nei quali vi è già un principio di scuola agraria saranno dal Ministro preferiti per l'istituzione delle scuole di cui il presente disegno di legge.

Lucca, *relatore,* non partecipa al dubbio espresso dall'on. Berti, ed assicura l'on Tegas che dichiarazioni già fatte in quest'Aula dal Ministro pongono fuori di dubbio che le scuole già iniziate saranno completate secondo le prescrizioni di questa legge.

Grimaldi, *Ministro di Agricoltura e Commercio,* consentì la soppressione dell'articolo accennato dall'on. Berti, perchè, siccome quella Giunta doveva trarsi dal Consiglio superiore d'agricoltura e commercio, che è eletto per decreto Reale, così non gli pareva che potesse essere istituito per legge; tuttavolta se, a cagione delle attribuzioni del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, si rendesse necessaria una legge, non esiterebbe a presentarla.

Conferma poi le risposte date dal relatore all'on. Tegas.

Berti D. prende atto delle dichiarazioni del Ministro.

(Si approvano i primi 15 articoli del disegno di legge).

Faina E. domanda quando si effettuerà il passaggio delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici alla dipendenza del Ministero di Agricoltura e Commercio.

Grimaldi, *Ministro di Agricoltura e Commercio,* spera che nella prossima legge di assestamento o nel futuro bilancio il passaggio sarà effettuato.

Faina E. prende atto della promessa.

(Approvansi gli altri due articoli del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi alle quote minime d'imposta sui terreni e sui fabbricati.

Chimirri, *segretario,* dà lettura del disegno di legge.

Zucconi, favorevole al concetto cui s'inspirava la proposta di legge presentata dall'onorevole Savini per l'abolizione delle quote minime, non può approvare però il disegno quale viene oggi in discussione, il quale concerne soltanto il passato e non provvede per l'avvenire.

Ritiene quindi che si debba cogliere l'occasione per affermare il concetto dell'abolizione delle quote minime, concetto che questa legge non attua se non in minima parte e solo per quelli tra i beni espropriati che rimasero in possesso del Demanio.

Savini, *relatore,* annuncia le modificazioni introdotte nel disegno di legge d'accordo col Ministro.

Lucca, pur approvando il disegno di legge in discussione, osserva che il medesimo, se provvede al passato, non tende a migliorare per l'avvenire le condizioni dei piccoli proprietari di terreno. Crede che queste condizioni non saranno migliorate fin quando non si riordinerà il sistema tributario colla perequazione ed una regolare catastazione dei terreni; chiede quindi al Governo se in coerenza alle promesse fatte intenda sollecitare la discussione di tale riforma.

Crede anche che le condizioni dei piccoli proprietari non miglioreranno finchè non saranno diminuite le sovraimposte provinciali e comunali; chiede perciò se il Governo intende sollecitare la presentazione del promesso progetto di legge per frenare l'aumento delle sovraimposte.

Nelle attuali condizioni dell'agricoltura questi due provvedimenti, più che l'attuale disegno di legge, serviranno a migliorare le sorti dei piccoli proprietari ed impedire le espropriazioni.

Carmine si unisce alle considerazioni svolte dal preopinante.

Magliani, *Ministro delle Finanze,* conferma il suo proposito di sollecitare il riordinamento dell'imposta fondiaria, il quale porgerà occasione alla risoluzione del problema relativo alle quote minime.

Dichiara poi che presenterà, insieme agli altri provvedimenti promessi a sollievo dell'agricoltura, un disegno di legge per limitare la facoltà di sovrimporre ai comuni ed alle provincie; ed assicura che pone ogni suo studio per togliere le cause che rendono frequenti le devoluzioni al Demanio, esponendo le misure a tale oggetto fino ad ora adottate.

Seismit-Doda dice che questa legge non è che una sanatoria del passato, mentre quella da lui presentata definiva la questione una volta per sempre. Ma in ogni modo la accetta, come un primo provvedimento, augurandosi che gli altri non tardino a far cessare uno stato di cose che, senza vantaggio dell'erario, colpisce centinaia di migliaia di contribuenti.

Vorrebbe che il Ministro prendesse impegno di presentare a scadenza fissa un disegno di legge per risolvere la questione in modo definitivo, non parendogli prossima la discussione e l'attuazione della legge sul riordinamento fondiario.

Presidente legge il seguente ordine del giorno presentato dalla maggioranza della Commissione:

« La Camera rinvia l'esame dell'abolizione delle quote minime dell'imposta sui fabbricati alla discussione del disegno di legge per il riordinamento dell'imposta fondiaria e passa alla discussione degli articoli. »

Magliani, *Ministro delle Finanze,* risponde all'onorevole Seismit-Doda che non senza ragione ha presentato, in questa forma, il suo disegno di legge; e che lo ha presentato in ossequio alla relazione di una Commissione parlamentare che affermava l'impossibilità legale di abolire le quote minime, e di applicare all'imposta reale i criteri delle imposte personali.

La questione potrà essere interamente studiata e risoluta quando si discuterà la perequazione fondiaria, che crede possa essere presto discussa, e immediatamente attuata per la parte delle quote minime.

Dichiara di accettare l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza della Commissione.

Seismit-Doda osserva all'onorevole Ministro che la relazione a cui egli ha accennato fu dell'onorevole Cocco-Ortu; ma ci fu anche la relazione dell'onorevole Pasquali che approvava interamente il disegno di legge del 1878.

Magliani, *Ministro delle Finanze,* risponde che della relazione dell'onorevole Pasquali non si è occupato, essendo essa anteriore a quella dell'onorevole Cocco-Ortu.

Savini, *relatore,* si associa a molte delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Doda.

Nominato relatore a unanimità (*si ride*), oggi non ha più posto al banco della Commissione. (*Viva ilarità*).

Lamenta che questa legge, provvedendo in parte al passato, non provveda nè poco, nè punto all'avvenire, e dubita anche che possa produrre pratici risultati.

Abolendo interamente le quote minime, il Governo avrebbe perduto un'entrata nominale di un milione circa; e dice nominale dappoichè il Governo non trova a rivendere i terreni e i fabbricati espropriati. E per questo risultato vale la pena di gittar sul lastrico tanta povera gente?

Vi sono questioni che non bisogna sollevare; una volta sollevate, occorre risolverle, nè bisogna dar diritto di dire che il palazzo di Montecitorio è una Bisanzio parlamentare.

Sarebbe disposto ad accettare dal Ministro delle Finanze un impegno a data fissa per presentare un disegno di legge che risolva definitivamente la questione. (*Bravo! bene! — Approvazioni*).

Magliani, *Ministro delle Finanze,* risponde che il Governo, ammirando il caldo apostolato dell'onorevole Savini, ha fatto tutto quanto era possibile per secondarlo.

Non può presentare un disegno di legge speciale per le quote minime, essendo suo fermo intendimento che la perequazione fondiaria debba essere discussa.

Savini, *relatore,* riconosce la lealtà d'intendimenti dell'onorevole Ministro. Presenta personalmente il seguente ordine del giorno, autorizzando coloro che lo avevano firmato a ritirare o mantenere la loro firma.

« La Camera, riconoscendo la giustizia di un provvedimento che abolisca le quote minime d'imposta sui terreni e sui fabbricati, nella proporzione di 2,43 sui fabbricati e 1 50 sui terreni, invita l'onorevole Ministro delle Finanze a presentare un analogo progetto di legge. »

Ellia ritira la sua firma, e si associa alla proposta della maggioranza della Commissione.

Filopanti mantiene la sua.

Lazzaro osserva che una proposta firmata da molti deputati appartiene a tutti.

Presidente risponde che la proposta della maggioranza della Commissione ha la precedenza nella votazione. La mette ai voti.

(È approvata. Sono pure approvati i due articoli del disegno di legge.)

Delvecchio presenta la relazione sul disegno di legge relativo al catasto nel compartimento Ligure-Piemontese.

Discussione del disegno di legge per impianto graduale del servizio telegrafico.

Mariotti, *segretario*, legge il disegno di legge.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, vuole che la discussione si apra sul disegno di legge del Ministero.

Faina E. voterà questa legge; però prega il Ministro di studiare il servizio telegrafico rurale.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, ha già studiato la questione per dotare di telefono i piccoli comuni, e continuerà a studiarla.

Grossi non crede legale far pagare una tassa pei telefoni.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, risponde che è legalissima, e che nessuno ha mai fatto opposizione.

Faina E. crede troppo gravosa la tassa di lire cinque a chilometro quando il servizio telegrafico diventa intercomunale.

Mazziotti M., *relatore*, propone un'aggiunta all'articolo 1 per autorizzare il Governo ad accelerare l'attuazione della legge.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, accetta.

(Si approva l'art. 1°).

Lugli, sull'art. 2, propone che il contributo della spesa sia caricato non solamente sul comune capoluogo del mandamento, ma su tutti i comuni del mandamento in relazione del vantaggio che ricevono.

Mazziotti M., *relatore*, e **Genala**, *Ministro dei Lavori Pubblici*, non accettano questa proposta, e pregano l'onorevole Lugli di non insistervi.

Lugli ritira la sua proposta.

(Si approva l'art. 2).

Capo domanda spiegazioni intorno all'obbligo nello Stato di fornire e mantenere i locali, e propone la soppressione del secondo capoverso dell'articolo terzo.

Merzario domanda a quali criteri s'inspirerà il Governo nell'impiantare uffici nei comuni di frontiera, e chiede che, una volta impiantati gli uffici, possano essere aperti al servizio del pubblico.

Mazziotti M., *relatore*, risponde che si tratta, in questo articolo, di uffici i quali debbono servire all'interesse esclusivo dello Stato. Ove il pubblico chieda di servirsene, è giusto che i comuni paghino la spesa del locale, dal momento che sono esonerati dal contributo che grava i capoluoghi di mandamento. Non accetta la proposta dell'onorevole Capo.

Capo insiste nella sua proposta.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, risponde all'onorevole Merzario che gli uffici di frontiera serviranno più specialmente al Ministro della Guerra e al Ministro delle Finanze. Non può accettare la proposta dell'onorevole Capo, essendo giusto che i comuni di frontiera, avendo un vantaggio, paghino qualche cosa.

Capo ritira la sua proposta.

(Si approva l'articolo 3.)

Mazziotti M., *relatore*, all'articolo 4 raccomanda al Ministro di esonerare, quando sia possibile, i comuni dalle spese per la manutenzione.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, spera che verrà il giorno in cui il desiderio della Commissione potrà essere esaudito.

Zucconi raccomanda al Ministro di far passare dalla terza alla seconda categoria i telegrafi dei sette capoluoghi di circondario che ancora si trovano in terza categoria a carico del comune capoluogo.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, terrà conto di questa raccomandazione.

(Si approvano l'articolo 4, e tutti gli altri del disegno di legge.)

Discussione del disegno di legge per prorogare il bonificamento dell'Agro romano.

Mariotti, *segretario*, legge il disegno di legge.

Peruzzi, *relatore*, propone che il termine sia prorogato dal 6 al 15 giugno 1885.

Baccarini vorrebbe estendere il termine al 31 dicembre 1885.

Peruzzi, *relatore*, insiste nella sua proposta.

Baccarini osserva che oggi siamo al 4 giugno e che il Senato deve esaminare ancora la legge.

Grimaldi, *Ministro d'Agricoltura e Commercio*, dice che è bene fissare il 15 giugno per non perdere un anno nell'esecuzione dei lavori.

Confida che il Senato riconoscerà la necessità della proposta della Commissione.

Baccarini insiste nel dire che questa proposta è poco riguardosa per il Senato.

Peruzzi, *relatore*, è disposto a concedere che la proroga sia fissata al 30 giugno.

Grimaldi, *Ministro di Agricoltura e Commercio*, consente.

(Si approvano i due articoli del disegno di legge).

Presidente legge le due seguenti domande d'interrogazione:

« I sottoscritti chiedono interrogare il Ministro dei Lavori Pubblici sulle cause del ritardo della costruzione della ferrovia Caianello-Isernia e della Sulmona-Isernia-Campobasso.

« Falconi, Mascilli. »

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici sulla esecuzione della legge per la classificazione dei porti.

« Capo. »

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, risponderà in occasione del bilancio.

Falconi consente.

Capo osserva che il ritardo pregiudicherà la questione.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, insiste nella sua preghiera. In ogni modo poi la legge è precisa e sarà rigorosamente applicata.

La seduta è levata alle 7 15.

DIARIO ESTERO

Il corrispondente a Londra del *Journal des Débats* telegrafa a questo giornale:

« Secondo notizie che ho potuto raccogliere, la situazione per quel che riguarda il conflitto afgano sarebbe questa. La Russia ha proposto la nuova frontiera che l'Inghilterra ha accettato sotto riserva di certi punti di secondaria importanza. La Russia, a sua volta, ha aderito alle vedute inglesi, suggerendo qualche modificazione in una comunicazione alla quale non è stato ancora risposto.

« Alcuni punti secondari restano adunque da regolarsi ed i negoziati potranno prolungarsi qualche giorno; ma il loro risultato pacifico non potrebbe esser dubbio. Ad ogni modo, finora nulla è conchiuso formalmente. La divisione del territorio di Zulfikar è il punto controverso.

« Premeva all'Inghilterra di finirla colla questione dell'Afganistan per poter rivolgere tutta la sua attenzione verso le rive del Nilo. L'Egitto è alla vigilia del fallimento se non vi si arreca un pronto rimedio. Ora, le potenze non hanno ancora ratificato la convenzione del 17 marzo e potrebbe accadere che l'Inghilterra fosse obbligata a prendere delle misure energiche. Il malcontento contro la Francia s'accentua ognor più; e quando non vi sia più di mezzo la questione afgana, il malumore britannico sarà rivolto interamente contro di lei. Posso dirvi però che ho tutte le ragioni di credere che i risultati della missione di lord Rosebery sono poco soddisfacenti almeno per quel che risguarda la questione egiziana, nella quale l' Inghilterra resta isolata ».

I fogli liberali inglesi non mancano di trarre argomenti di lode a favore del gabinetto Gladstone perchè esso abbia evitato la guerra

colla Russia. « Il signor Gladstone, scrive il *Daily News*, ha coronato la sua illustre carriera con un altro segnalato servigio reso alla patria. »

« Il vantaggio che questa soluzione pacifica assicurerà al governo inglese, dice la *Indépendance Belge*, sta per convertirsi del resto immediatamente in fatti positivi.

« È noto che, a motivo degli enormi sagrifizi imposti al tesoro dai suoi preparativi di guerra contro la Russia, il cancelliere dello Scacchiere, signor Childers, ha dovuto nelle sue previsioni finanziarie aumentare di 41 milioni di franchi le gravezze che pesano sui contribuenti accrescendo di altrettanto le tasse sulla birra e sugli alcools.

« Queste nuove tasse impopolarissime hanno dato occasione a manifestazioni e contro manifestazioni ed è evidente che, ove fossero mantenute, costituirebbero un arma pericolosa in mano degli avversari del signor Gladstone nelle prossime elezioni generali. Ora, la rottura dei negoziati colla Spagna per la conclusione di un trattato di commercio ha aumentato le risorse delle quali il cancelliere dello Scacchiere dispone, perchè esse gli consentono di prorogare indefinitamente l'abbassamento dei dazi di entrata sui vini spagnuoli.

« Oggidì la definizione della questione anglo-russa permetterà probabilmente al signor Childers di effettuare una economia ancora più considerevole sul credito di 11 milioni di sterline votatosi pei preparativi di guerra.

« In altri termini, il bilancio della spesa si trova alleggerito e non occorrono più i 41 milioni di franchi di nuove imposte per metterlo in equilibrio col bilancio dell'entrata.

« Per cui è da prevedere che il gabinetto rinunzierà all'aumento dei dazi sulla birra e quegli alcools, o, quanto meno, non aggraverà questi generi nella misura fissata dapprima.

« Questo sarà uno sugli effetti immediati dell'accordo colla Russia, e il gabinetto Gladstone non ha che da guadagnarvi. »

Scrivono da Parigi che colà si comincia ad essere inquieti per non essersi ancora ricevuta notizia della occupazione di Than-Quan piccola fortezza all'ovest di Tuyen-Quan che doveva venire consegnata il 23 maggio al comandante delle truppe francesi.

S'ignora se la esecuzione di questa clausola del trattato abbia sollevato delle difficoltà o se gli Stendardi neri che la occupavano si rifiutino di sgombrarla. Oltredichè sembra che dalla parte del fiume Rosso lo sgombero non avvenga secondo le condizioni pattuite.

D'altro canto, contrariamente a tutte le notizie pacifiche di questi ultimi giorni, si dice che i negoziati a Tien-Tsin riescano più laboriosi che non si credesse. Si perde il tempo in questioni di forma, questioni le quali per i chinesi hanno sempre una importanza capitale. Cedere il Tonkino é per la loro diplomazia, scrive un giornale, una alternativa meno crudele dello inserire in un atto ufficiale la rinunzia formale dei Figli del Cielo a dei diritti di sovranità teorica per i quali essi hanno testè fatto di così grandi sagrifizi.

Ma devesi rammentare che, all'infuori del blocco di Formosa che fu tolto, le misure adottate riguardo alla importazione del riso nei porti del golfo di Petchili rimangono in vigore. Telegrammi quasi giornalieri annunziano che le navi della squadra dell'ammiraglio Courbet visitano bastimenti neutri. Ed inoltre la Francia conserva le sue posizioni a Kelung, le isole Pescadores sono sempre in sue mani ed essa non abbandonerà questi punti che il giorno che il trattato definitivo sarà sottoscritto ed applicato nella sua integrità. Per cui non può mettersi in dubbio che la China cederà.

Intorno ad una pretesa invasione dei territorii dell'Alto Congo da parte di bande di arabi mossi da sentimento religioso, si legge nel *Mouvement geographique* che un certo numero di schiavi negri, sotto gli ordini del possente Tipo-Tipo, governatore di Nyangouè, hanno infatti distrutto parecchi villaggi indigeni posti fuori dell'azione delle stazioni della Associazione, ma non hanno in alcuna guisa assalito queste, ciò che avrebbero potuto fare quasi impunemente per la grande scarsezza di europei e di soldati in quei luoghi. Che anzi Tipo-Tipo ebbe occasione di esprimere i suoi intendimenti pacifici e l'intendimento di annodare relazioni commerciali regolari cogli europei.

Il capo arabo, come il capo europeo signor Van Gele, si sono separati in buonissimi termini, e i soldati Zanzibaresi dipendenti da quest'ultimo sebbene avessero degli amici tra gli arabi di Tipo-Tipo non si sono neppure un momento distolti dai loro doveri. Questi e non altri furono i fatti.

Telegrafasi da Costantinopoli al *Times* che delle istruzioni confidenziali furono dirette a Shakir pascià ambasciatore turco a Pietroburgo.

Shakir pascià è incaricato di scandagliare il pensiero del signor Giers intorno ad un'alleanza turco-russa la cui base sarebbe l'assicurazione data dalla Russia che essa non farà alcun tentativo per annettersi una parte qualunque del territorio ottomano.

Si conchiuderebbe un trattato speciale relativamente a Costantinopoli.

Il re Giorgio di Grecia ha firmato il decreto che abolisce tutti i posti di ministri plenipotenziarii di Grecia all'estero, salvo quello del ministro greco a Londra. Gli interessi della Grecia all'estero saranno rappresentati in avvenire dai segretari di legazione.

I giornali inglesi hanno da Calcutta che un'altra ambasciata del re di Birmania è partita da Bombay per l'Europa. Essa si compone di Oropoco Itoo, grande segretario del re e di un certo numero di personaggi subalterni.

Dicesi che la missione visiterà l'Italia e la Francia allo scopo di conchiudere dei trattati d'alleanza.

Si conferma la notizia del concentramento di una squadra tedesca sulle coste del Zanzibar. Essa si comporrà delle seguenti navi: le fregate *Stosch* (16 cannoni e 404 uomini di equipaggio); *Elisabeth* (19 cannoni e 386 uomini); *Prinz Adalbert* (12 cannoni e 432 uomini) e i due piccoli vapori *Adler* e *Ehrenfels*. La fregata *Stosch* col commodoro Paschen è arrivata il 6 maggio, colla corvetta *Marie*, a Sidney e di là si è recata all'isola San Maurizio. Le ultime notizie della fregata *Elisabeth*, comandata dal capitano di vascello Schering, partono da Amoy. La fregata è ora in via per l'Africa orientale.

La fregata *Prinz Adalbert*, sotto gli ordini del capitano di vascello Mersing, è partita da Montevideo coll'ordine di recarsi a Capetown ed i due vapori *Adler* e *Ehrenfels* partiranno di questi giorni da Wilhemshaven per recarsi, attraverso il canale di Suez, nell'Africa orientale ove porteranno viveri e munizioni per le altre navi. In seguito alla partenza della fregata *Elisabeth*, il capitano di vascello Schering sarà sollevato dalle sue funzioni di capo della stazione dell'Africa orientale. Gli succederà probabilmente il contrammiraglio Knorr che si trova presentemente a Capetown a bordo della fregata *Bismarck*.

I giornali inglesi annunziano che lord Derby ha fatto conoscere, per telegrafo, ai governatori delle provincie australiane la linea di frontiera adottata dalla Granbretagna e dalla Germania nell'interno della Nuova Guinea. La parte della Nuova Guinea, su cui non ha sollevato pretese l'Olanda, fu divisa in parti quasi eguali tra l'Inghilterra e la Germania.

TELEGRAMMI

AGENZIA STEFANI

HOUGHTON-LE-SPRING, 3. — Trecento operai furono ritrovati vivi. Ne mancano però 22.

RIO-JANEIRO, 3. — Proveniente da Genova è giunto il postale *Adria*, il quale prosegue per la Plata.

VIENNA, 4. — Elezioni al Reichstag. I grandi proprietari del Tirolo, in seguito ad un compromesso, hanno eletto a deputati due clericali tedeschi e due liberali italiani.

Nelle elezioni delle città di Boemia i liberali hanno perduto un seggio.

DONGOLA, 4. — I ribelli della tribù di Shagiyeh occuparono Korti, la cui popolazione si unì al Mahdi.

I ribelli si propongono di marciare sopra Dongola, appena gl'inglesi l'avranno sgombrata.

LONDRA, 4. — Lord Churchill espose in un discorso la politica dei conservatori. Qualora salissero al potere, essi provocherebbero la revisione delle leggi fiscali onde favorire gli operai; domanderebbero un'inchiesta parlamentare sulle spese del governo; la riforma di certi usi parlamentari; la riforma del governo locale in Irlanda ed il ristabilimento dei rapporti amichevoli ed intimi con la Turchia. I conservatori garantirebbero la sicurezza dell'India.

Lord Churchill soggiunse che se i *tories* arrivano al potere, i russi non si avanzeranno più in Asia.

BIRMINGHAN, 4. — Chamberlain, presidente del ministero del commercio, pronunziò un discorso nel quale insistette sulla necessità di accordare all'Irlanda una larga autonomia; difese la politica estera del governo ed espresse la speranza che sia prossima la definizione della vertenza afgana. Circa gli affari di Egitto, constatò l'importanza di mantenere l'amicizia colla Francia e di non ferirne le suscettività. Soggiunse, l'Inghilterra essersi trovata colà in presenza di grandi difficoltà per l'Amministrazione e la riorganizzazione finanziaria del paese, che l'obbligarono a ritardare lo sgombero e lo renderanno difficile e forse anche impossibile. L'Inghilterra, col restare in Egitto, volle assicurarne l'indipendenza e dargli una forma di governo stabile.

L'oratore conchiuse: « I nostri sacrifici ci danno il diritto di esigere che, dopo la partenza degli inglesi, nessuna potenza prenda in Egitto una posizione preponderante. »

SUEZ, 4. — È giunto il Regio trasporto *Volta*. A bordo tutti bene. Prosegue per Massaua.

ZANZIBAR, 4. — In conformità del trattato stipulato dalla Germania con Simba, capo degli insorti di Lamo, il rappresentante tedesco domandò al sultano dello Zanzibar di sospendere le ostilità contro Simba.

Un rappresentante del sultano ricevette a Chagga-Kilimaniaro i capi indigeni venuti a chiedere che il sultano innalzi la sua bandiera sul loro territorio. Il sultano accettò l'alta sovranità offertagli.

MADRID, 4. — Dispacci ufficiali smentiscono l'esistenza del colera a Castellon, Alicante ed Albacete. Vi fu soltanto un decesso a Valenza.

TORINO, 4. — Oggi ebbe luogo al teatro Nazionale una commemorazione del generale Garibaldi, promossa da apposito Comitato. L'avvocato Guelpa fece un discorso applaudito.

Il teatro era stipato. Molte bandiere e rappresentanze.

Il corteo si recò quindi ad appendere corone alla lapide a Garibaldi in via Carlo Alberto. Nessun incidente.

CANEA, 4. — Il nuovo governatore, Savas pascià, è arrivato.

In conformità delle decisioni prese dai deputati cristiani, tutti gli impiegati cristiani diedero le loro dimissioni in massa. Gli alti funzionari, nonchè i gendarmi cristiani, deposero le armi e si rifiutarono di prestare servizio.

Stamane una dimostrazione ostile al governo percorse la città.

PARIGI, 4. — *Camera dei deputati*. — Si discute la relazione della Commissione, la quale conclude pel rigetto della proposta di mettere in istato d'accusa il gabinetto Ferry.

Brisson, a nome del governo, prega la Camera di accettare le conclusioni della Commissione. Constata essere inutile, alla vigilia delle elezioni generali politiche, riaprire discussioni che dividono i repubblicani e consiglia di tralasciare discussioni sterili. *(Applausi prolungati.)*

Rivière parla in favore della proposta di mettere in istato d'accusa il gabinetto Ferry. Egli pronunzia una lunga requisitoria contro il precedente ministero, accusandolo di avere nascosto la verità e di avere violato la Costituzione.

Journault rivendica ogni solidarietà della maggioranza col precedente ministero, e ne giustifica la politica, alla quale si dovrà la pace colla China. Dimostra che il governo, nello interesse del paese, ha sovente il diritto ed il dovere di non fare l'immediata pubblicazione di tutti i documenti. *(Rumori a destra ed all'estrema sinistra.)*

Delafosse attacca vivamente il precedente ministero. Se la maggioranza respinge la messa in istato d'accusa, essa non farà che rinviarla alle prossime elezioni. *(Applausi — Rumori.)*

Develle dice che la maggioranza accetta il giudizio del paese, essendo sicura che il paese non biasimerà coloro che gli diedero una nuova colonia. *(Vivi applausi.)*

Laisant domanda la parola, ma, essendo chiesta la chiusura, questa è approvata con 281 voti contro 198.

La Camera respinge con 322 voti contro 153 la presa in considerazione della proposta di mettere in istato d'accusa il gabinetto Ferry *(Applausi al centro)*.

Durante la discussione alcuni deputati furono richiamati all'ordine.

Senato. — Fu approvato, dopo breve discussione, il trattato di Hué.

BERNA, 4. — Furono espulsi 21 anarchici austriaci e tedeschi.

BERLINO, 4. — L'imperatore ha passato una buona notte, ed ha ricevuto a mezzodì il capo della marina, Caprivi. La convalescenza dell'imperatore progredisce regolarmente.

Il principe di Bismarck col suo figlio Guglielmo è partito stamane alla volta di Kissingen.

LONDRA, 4. — *Camera dei comuni*. — Gladstone, rispondendo a Manners, dichiara che i negoziati relativi alla delimitazione della frontiera afghana non sono ancora ultimati, e che risponderà domani quanto alla questione dell'arbitrato per l'incidente di Pendieh.

LONDRA, 4. — *Camera dei comuni*. — Gladstone dichiara che il governo non ha intenzione di stabilire relazioni diplomatiche regolari colla Santa Sede.

NOTIZIE VARIE

Sua Maestà il Re e l'esercito. — Da Napoli, S. M. il Re diresse il telegramma seguente al generale Ricotti, Ministro della Guerra:

« Mi torna gradito significarle che la rivista passata alla truppa riuscì benissimo. Ebbi occasione di rilevarne la disciplina, la bella tenuta e ne rimasi soddisfattissimo.

« La saluto cordialmente.

« UMBERTO. »

Movimento marittimo di Genova. — Nel mese di aprile scorso il movimento dei bastimenti nel porto di Genova fu come segue:

Arrivi.

		N.	Tonn.
Dallo Stato:	Velieri	288	17,682
»	Vapori	74	31,218
Dall'Estero:	Velieri	45	20,140
»	Vapori	196	189,191
Totale		597	258,231
Stesso mese anno precedente		446	259,704

Negli arrivi da porti nazionali avevano bandiera italiana tutti i 282 velieri e 62 vapori; in quelli dall'estero 32 velieri e 52 vapori.

Ecco le *partenze*:

		N.	Tonn.
Per lo Stato:	Velieri	273	18,056
»	Vapori	135	91,565
Per l'Estero:	Velieri	47	16,218
»	Vapori	136	136,717
Totale		591	262,556
Stesso mese anno precedente		446	240,408

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 3 giugno.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	21,8	9,7
Domodossola	sereno	—	25,7	9,9
Milano	sereno	—	27,6	14,7
Verona	coperto	—	22,6	17,0
Venezia	1/4 coperto	calmo	25,1	16,5
Torino	1/4 coperto	—	26,1	14,2
Alessandria	1/2 coperto	—	28,3	14,0
Parma	sereno	—	24,4	12,8
Modena	sereno	—	23,1	13,4
Genova	1/4 coperto	calmo	26,7	17,5
Forlì	1/2 coperto	—	21,6	14,2
Pesaro	coperto	agitato	19,5	15,1
Porto Maurizio	sereno	calmo	25,3	15,8
Firenze	sereno	—	24,0	11,7
Urbino	1/2 coperto	—	17,5	7,6
Ancona	1/2 coperto	legg. mosso	22,0	15,7
Livorno	sereno	calmo	26,4	14,3
Perugia	sereno	—	18,1	10,8
Camerino	1/2 coperto	—	15,9	7,0
Portoferraio	1/4 coperto	legg. mosso	22,8	17,1
Chieti	sereno	—	17,7	8,4
Aquila	1/4 coperto	—	20,0	8,6
Roma	sereno	—	24,8	13,3
Agnone	coperto	—	14,7	8,0
Foggia	piovoso	—	20,7	12,8
Bari	coperto	agitato	18,7	15,0
Napoli	sereno	calmo	21,3	13,7
Portotorres	sereno	mosso	—	—
Potenza	coperto	—	13,1	6,0
Lecce	temporalesco	—	23,7	12,6
Cosenza	1/2 coperto	—	26,6	16,2
Cagliari	1/4 coperto	calmo	29,0	16,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	3/4 coperto	mosso	23,4	16,5
Palermo	1/4 coperto	mosso	27,9	15,0
Catania	1/2 coperto	legg. mosso	25,4	16,8
Caltanissetta	sereno	—	22,0	10,0
Porto Empedocle	1/4 coperto	legg. mosso	27,0	16,0
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	27,8	16,0

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

3 GIUGNO 1885.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	762,6	762,1	760,8	762,1
Termometro	17,6	21,7	22,8	16.2
Umidità relativa	44	22	24	38
Umidità assoluta	6,55	4,32	5,08	5,18
Vento	N	N	N	N
Velocità in Km.	15,0	21,5	15,0	21,0
Cielo	sereno pochi cumuli	sereno pochi cumuli	sereno pochi cumuli	sereno limpido

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 23,0 - R. = 18,40 | Min. C. = 13,3 - R. = 10,64.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 4 giugno.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	23,8	7,2
Domodossola	1/4 coperto	—	24,8	16,0
Milano	sereno	—	25,6	15,8
Verona	sereno	—	22,5	16,4
Venezia	1/4 coperto	calmo	19,8	10,5
Torino	3/4 coperto	—	22,8	16,4
Alessandria	1/4 coperto	—	25,1	12,4
Parma	sereno	—	23,0	12,5
Modena	sereno	—	21,6	12,7
Genova	sereno	calmo	22,7	18,3
Forlì	sereno	—	19,6	13,2
Pesaro	sereno	mosso	19,6	11,6
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	24,8	15,4
Firenze	sereno	—	23,0	14,2
Urbino	1/4 coperto	—	14,0	9,8
Ancona	sereno	calmo	20,0	14,0
Livorno	sereno	legg. mosso	21,8	15,3
Perugia	sereno	—	17,0	9,9
Camerino	1/4 coperto	—	13,3	8,0
Portoferraio	sereno	mosso	21,5	16,0
Chieti	sereno	—	16,8	8,8
Aquila	sereno	—	20,0	8,1
Roma	sereno	—	23,0	10,7
Foggia	1/4 coperto	—	14,6	7,9
Agnone	coperto	—	18,9	13,6
Bari	coperto	mosso	18,5	14,8
Napoli	1/4 coperto	calmo	21,1	14,4
Portotorres	—	—	—	—
Potenza	piovoso	—	11,8	5,5
Lecce	3/4 coperto	—	18,5	16,2
Cosenza	coperto	—	21,0	12,4
Cagliari	1/4 coperto	—	28,0	14,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	mosso	19,7	15,8
Palermo	1/4 coperto	mosso	23,2	15,0
Catania	sereno	calmo	24,0	14,0
Caltanissetta	sereno	—	19,6	8,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	26,5	14,2
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	23,4	13,1

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

4 GIUGNO 1885.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	763,3	763,2	762,9	764,7
Termometro	17°,0	24,0	24,6	17,8
Umidità relativa	46	27	36	69
Umidità assoluta	6,66	6,10	8.29	10,43
Vento	N	NW	WSW	S
Velocità in Km.	10,0	5,0	18,5	5,0
Cielo	sereno	sereno	sereno	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 25,0; - R. = 20,00; | Min. C. = 12,7 - R. = 10,16.

TELEGRAMMI METEORICI
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 3 giugno 1885.

In Europa pressione anticiclonica intorno al centro, alquanto bassa al nord e nord-est e sul Jonio. Baviera 770.

In Italia, nelle 24 ore, pioggie e temporali sull'Italia inferiore; neve sul Gran Sasso; venti abbastanza forti settentrionali al centro e sud; barometro alquanto salito; temperatura diminuita specialmente al sud.

Stamani cielo coperto o piovoso sulle Puglie, nuvoloso sul medio versante adriatico, sereno o poco coperto altrove; venti settentrionali abbastanza forti a forti sul versante adriatico, deboli o freschi altrove; barometro variabile da 766 a 756 mm. dal nord a Lecce.

Mare agitato lungo la costa adriatica.

Probabilità: venti settentrionali abbastanza forti al sud, freschi altrove; cielo vario con qualche temporale sull'Italia inferiore.

Roma, 4 giugno 1885.

Europa pressione anticiclonica spostatasi verso est. Lemberg 769. Basse pressioni coste nord-ovest Europa. Bodo 749.

Italia pressione alta nord 767; bassa sud 761; leggermente alzata nelle 24 ore.

Ieri venti gagliardi settentrionali e pioggia continente sud Italia.

Stamane sereno nord e centro, Sicilia, coperto e piovoso sud. Venti da freschi a forti settentrionali. Mare molto agitato Gargano. Temperatura abbassata al centro.

Probabilità: venti del 1° quadrante freschi a forti sud Italia; cielo sereno nord e centro; nuvoloso con qualche pioggia Puglie, Salentina, Calabrie.

Listino ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 3 giugno 1885

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE		Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti		CORSI MEDI			
							CONTANTI		TERMINE	
		Nominale	Versato		Apertura	Chiusura	Apertura	Chiusura	fine corr.	fine pross.
Rendita italiana 5 0/0	1° luglio 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0/0	1° gennaio 1885	—	—	—	—	96 85	—	96 85	96 06 ¼	—
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certif. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—	96 25	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	96 »	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° giugno 1885	—	—	97 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Eccles. 5 0/0	1° aprile 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. Città di Roma 4 0/0 (oro)	1° aprile 1885	500	500	470 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regìa Coint. de' Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1885	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1093 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	613 50	—
Società Gen. di Credito Mob. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Società Immobiliare	1° aprile 1885	500	500	500 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1885	500	250	670 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1885	500	500	—	—	470 »	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1885	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Vita (oro)	—	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Soc. Acq. Pia antica Marcia (az. stam.)	1° gennaio 1885	500	500	1460 »	—	—	—	—	—	—
Detta Certificati provv.	—	500	150	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Soc. It. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	545 »	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illum. a gas	1° gennaio 1885	500	500	1600 »	—	—	—	—	—	—
Gas Certificati provv.	—	500	100	1410 »	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Complementari	—	250	175	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. preferenza	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0/0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Az. S. F. Paler.-Mars.-Trap. 1ª e 2ª em.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1885	500	262	—	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magaz. Generali	»	250	250	446 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	—	—	99 50
	Parigi	*chèques*	—	—	—
2 0/0	Londra	90 g.	—	—	25 13
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0/0. — **Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.**

Il Sindaco: A. PIERI.

PREZZI FATTI:

Rendita Italiana 5 0/0 (1° gennaio 1885) 97 05, 97 07 ½ fine corr.
Banca Generale 612 ¾, 613 ½, 614 fine corr.
Azioni Immobiliari 731 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 2 giugno 1885:

Consolidato 5 0/0 lire 97 080.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 910.
Consolidato 3 0/0 (nominale) lire 62 666.
Consolidato 3 0/0 (id.) senza cedola lire 61 376.

V. TROCCHI, *presidente*.

TOMINO RAFFAELE, *Gerente*. ROMA — Tip. della *Gazzetta Ufficiale*.

Società Anonima Immobiliare Torinese

Capitale lire 3,000,000 interamente versato

SEDE TORINO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 21 corrente, alle ore 2 pomeridiane, e nella sede sociale (Galleria Subalpina, p. p.), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci;
2. Modificazioni dello statuto e provvedimenti relativi;
3. Comunicazioni diverse;
4. Nomina dell'intero Consiglio, dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti.

Le azioni non essendo ancora state ritirate, i signori azionisti per prender parte all'assemblea presenteranno il certificato nominativo delle azioni da ciascheduno di essi possedute.

Il progetto di modificazioni allo statuto è depositato presso la Direzione della Società a libera visione dei soci nelle ore d'ufficio.

6629 L'AMMINISTRAZIONE.

REGIA PREFETTURA DI FIRENZE

AVVISO DI SECONDO INCANTO per l'appalto dei trasporti postali fra la stazione ferroviaria di Pontassieve e Rocca San Casciano, toccando le località di Rufina, Contea, Dicomano, San Godenzo, San Benedetto in Alpe e Portico.

Si fa pubblicamente noto che, essendo andato deserto l'incanto tenutosi il 3 giugno corrente in ordine all'avviso d'asta 25 maggio decorso, si procederà alle ore 10 antimeridiane del giorno 10 giugno corrente in questo Uffizio, avanti l'illustrissimo signor prefetto, o di un suo delegato, al pubblico incanto, col mezzo della estinzione delle candele, per l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto quadriennale dei trasporti postali suindicati, a favore di colui che offrirà maggior ribasso di un tanto per cento sul prezzo stabilito a base d'asta di annue lire diecimila (L. 10,000), secondo la descrizione e dettaglio di cui nella relativa cartella di oneri in data 24 maggio 1885, avvertendo che si farà luogo all'aggiudicazione predetta quando anche si presenti un solo offerente.

L'appalto resta vincolato alla esatta osservanza della predetta cartella di oneri, visibile in questa segreteria nelle consuete ore d'uffizio.

L'appalto di detto servizio avrà principio il 1° agosto 1885, e durerà a tutto il 31 luglio 1889.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno presentare:

a) Il certificato d'immunità penale della competente autorità giudiziaria;

b) Altro certificato, rilasciato dal sindaco del comune dove hanno domicilio, autenticato dal prefetto o sottoprefetto, qualora si tratti di comuni estranei a questa provincia, comprovante la loro buona moralità, notoria solventezza e capacità in questo genere di servizi. I detti certificati dovranno essere in data recente.

c) Ricevuta del deposito di lire 1000 fatto in una Tesoreria provinciale a garanzia dell'asta.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori a centesimi 20 per ogni lire 100 sul prezzo d'asta.

Chiuso l'incanto, chiunque munito dei prescritti certificati e della ricevuta del deposito che sopra, sarà in facoltà di presentare a questa Prefettura nuova offerta di ribasso, non minore del ventesimo, sul prezzo di prima aggiudicazione, nei 7 giorni successivi a detto incanto, che avranno termine alle ore 10 ant. del giorno 17 giugno detto.

Sulla offerta di maggiore ribasso sarà tenuto l'incanto definitivo nel giorno ed ora da destinarsi con apposito avviso.

Prima della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà giustificare di avere prestata una cauzione definitiva di lire 2500 nella Intendenza di finanza (servizio della Cassa dei Depositi e Prestiti), vincolandola a favore dell'Amministrazione delle Poste, in numerario od in cartelle del Debito Pubblico costituenti l'annua rendita di lire centoventicinque (lire 125).

Tale cauzione verrà restituita all'appaltatore trascorso il termine del relativo appalto e previo decreto Ministeriale.

Il deliberatario dovrà stipulare il contratto nel termine di giorni 8 dall'incanto definitivo o dal dì in cui gli sarà data notizia che nel termine utile (fatali) non fu presentata offerta di ribasso del ventesimo.

Non stipulando nel termine come sopra prefisso il contratto, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, che cederà a favore dell'Amministrazione, la quale sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese, rischio e pericolo del deliberatario medesimo.

Tutte le spese d'asta, della stipulazione del contratto, delle tasse di bollo, registro, copie ed ogni altra relativa saranno a carico dell'appaltatore.

Il contratto sarà valido pel Governo, soltanto dopo l'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Firenze, 4 giugno 1885.

6596 *Il Segretario delegato:* U. RINGRESSI.

Prestito della Città di Avezzano

Risultato della quarta estrazione eseguitasi il 1° giugno 1885

Obbligazioni estratte numero 4 portanti i numeri:

1ª — 000,066 (sessantasei).
2ª — 000,093 (novantatre).
3ª — 000,234 (duecentotrentaquattro).
4ª — 000,240 (duecentoquaranta).

Avezzano, 1° giugno 1885.

6630 *Il Sindaco:* Avv. B. GIFFI.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse qualmente il prefetto della provincia di Roma, con decreto in data 31 maggio 1885, numero 18512, divisione 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il municipio di Roma alla immediata occupazione dello stabile qui appresso descritto, occorrente per il nuovo quartiere ai Prati di Castello:

Due fabbricati posti in Roma nel quartiere ai Prati di Castello, descritti in catasto mappa 149, al numero 282, confinante con via delle Mura, vicolo dello Spurgo ed Emilio Parente di proprietà *Remigio Cionci* fu Antonio, per l'indennità determinata dai periti nominati d'officio in lire 88,778 88 (lire ottantottomila settecentosettantotto e centesimi ottantotto).

6616 *Il ff. di Sindaco:* L. TORLONIA.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'articolo 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse, qualmente il prefetto della provincia di Roma, con decreto in data 31 maggio 1885, num. 18515, Divisione 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il municipio di Roma alla immediata occupazione dello stabile qui appresso descritto occorrente per il Lungo Tevere.

Porzione di orto posto in Roma, al vicolo Moroni, ai civici nn. 22 al 34, descritto in catasto del Rione XIII, al numero di mappa 80, confinante con De Cadillac Giovanni e il detto vicolo, di proprietà *Achille Pozzi fu Antonio*, per l'indennità determinata dai periti nominati d'officio in lire cinquemilaquarantatre e centesimi settantacinque (lire 5043 75).

6614 *Il ff. di Sindaco:* L. TORLONIA.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'articolo 54 della legge 25 giugno 1865, numero 2359 sull'espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse qualmente il prefetto della provincia di Roma con decreto in data 1 giugno 1885, numero 18516, div. 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il municipio di Roma alla immediata occupazione dello stabile qui appresso descritto occorrente per la sistemazione del Lungo Tevere:

Casa posta in Roma in angolo fra i vicoli dell'Arco dell'Annunziata e del Muro Nuovo, ai civici numeri 85 a 87, descritta in catasto del rione XIII, al numero di mappa 635, confinante con i detti vicoli e le case Butirroni e Delle Fratte, di proprietà Lucia Zannola fu Natale, vedova Davini, per l'indennità concordata di lire undicimila (lire 11,000.

6618 *Il ff. di Sindaco:* L. TORLONIA.

Società dei molini e magazzini generali

Il Consiglio d'Amministrazione, avendo ampliato la sfera d'azione della società in base all'art. 6 dello statuto, ha deliberato l'emissione di altre ottomila azioni di lire 250.

I signori azionisti sono avvertiti che dal 1° al 5 luglio prossimo avranno facoltà di optare per la sottoscrizione delle suddette azioni alla pari nella misura di 2 nuove per ogni 3 possedute o in proporzione.

All'atto della sottoscrizione dovrà effettuarsi un primo versamento di lire 50 per azione.

Le domande di sottoscrizione verranno fatte sopra apposito modulo e dietro presentazione delle vecchie azioni che verranno stampigliate.

Per l'anno 1885 verrà corrisposto alle nuove azioni, sui versamenti effettuati, l'interesse in ragione del 5 0/0 all'anno e dal 1° gennaio 1886 godranno degli interessi e dividendo.

Sui versamenti ritardati decorrerà a favore della società l'interesse del 7 per cento.

I certificati nominativi saranno trasmessibili per mezzo di trasferte.

Roma, 4 giugno 1885. 6600

ISTITUTI DI

RIASSUNTO *delle situazioni del dì* 20

TITOLI	BANCA NAZIONALE NEL REGNO		BANCO DI NAPOLI	
Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. decreto 23 settembre 1874, n. 2237)		L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »
ATTIVO.				
Cassa e riserva. Numerario in riserva	L. 243,945,857 11		L. 110,899,040 36	
Cassa e riserva. Totale cassa e riserva		L. 261,149,347 67		L. 113,922,120 36
Portafoglio. Cambiali a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 265,033,231 83		L. 79,754,041 »	
Portafoglio. Cambiali a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» 246,411 17	
Totale	L. 265,033,231 83		L. 80,000,452 17	
Portafoglio. Buoni del Tesoro a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 273,107 58	L. 267,065,046 45	L. 500,000 »	L. 80,605,945 19
Portafoglio. Buoni del Tesoro a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. 273,107 58		L. 500,000 »	
Portafoglio. Cedole di rendita e cartelle estratte	L. 1,758,707 04		L. 105,493 02	
Anticipazioni		L. 63,237,953 39		L. 39,954,815 90
Impieghi diretti. Buoni del Tesoro acquistati direttamente	L. 17,541,050 50		L. 2,069,440 »	
Impieghi diretti. Fondi pubblici e titoli	» 113,355,683 20	L. 136,990,955 13	» 17,100,210 13	L. 34,013,052 62
Impieghi diretti. Immobili	» 1,055,206 38		» 2,113,935 85	
Impieghi diretti. Altri impieghi diretti	» 5,039,015 05		» 12,729,466 64	
Titoli. Fondi pubblici e titoli per conto della massa di rispetto	L. 23,297,854 24		L. »	
Titoli. Fondi pubblici e titoli pel fondo pensioni e cassa di previdenza	» »	L. 24,941,376 45	» »	L 1,028,943 37
Titoli. Effetti ricevuti all'incasso	» 1,643,522 21		» 1,028,943 37	
Crediti		L. 76,619,462 63		L. 13,668,561 66
Sofferenze		» 4,671,026 93		» 6,112,130 65
Depositi		» 325,559,237 19		» 93,292,832 41
Partite varie		» 35,511,594 40		» 48,937,801 38
Totale		L. 1,195,746,000 24		L. 431,536,203 54
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 2,358,288 06		» 1,449,396 05
Totale generale		L. 1,198,104,288 30		L. 432,985,599 59
PASSIVO.				
Capitale		L. 200,000,000 »		L. 48,750,000 »
Massa di rispetto		» 35,022,000 »		» 10,928,696 48
Circolazione giusta il limite fissato dalla legge 30 aprile 1874	L. 399,953,309 34	L. 494,346,313 »	L. 130,924,572 50	L. 174,505,820 50
Circolazione coperta da altrettanta riserva (RR. decreti 12 agosto 1883 e 30 novembre 1884)	» 94,393,003 66		» 43,581,248 »	
Conti correnti ed altri debiti a vista		L. 48,705,251 03		L. 71,028,804 59
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 54,596,597 18		» 25,727,497 79
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 325,559,237 19		» 93,292,832 41
Partite varie		» 31,793,999 53		» 6,051,183 15
Totale		L. 1,190,023,397 93		L. 430,284,834 92
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 8,080,890 37		» 2,700,764 67
Totale generale		L. 1,198,104,288 30		L. 432,985,599 59
Distinta della Cassa e Riserva.				
Oro decimale		L. 176,722,510 »		L. 55,236,700 »
Argento al titolo di 900		» 14,677,900 »		» 9,536,945 »
Argento divisionale		» 9,793,205 90		» 2,585,342 »
Oro ed argento non decimale		» 742,378 06		» 85,680 10
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 regolamento 21 gennaio 1875)		» 243,702 15		» 3,216 26
Biglietti già consorziali		» 25,182,626 »		» 22,453,147 »
Biglietti di Stato		» 16,583,535 »		» 20,998,010 »
Riserva		L. 243,945,857 11		L. 110,899,040 36
Fondo metallico pel cambio biglietti per conto Tesoro. oro	L. 3,826,040 »			
Fondo metallico pel cambio biglietti per conto Tesoro. argento	» 85,655 »	4,613,715 »	» »	
Biglietti già consorziali ritirati per conto del Tesoro	» 702,020 »			
Effetti in corso d'esazione	» »	» »	» »	
Biglietti di altri Istituti di emissione		» 12,573,354 33		» 3,023,080 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille		» 16,421 23		» »
Cassa		L. 261,149,347 67		L. 113,922,120 36

EMISSIONE

(Mod. B. Reg.te art. 22).

del mese di maggio dell'anno 1885.

BANCA NAZIONALE TOSCANA		BANCA ROMANA		BANCO DI SICILIA		BANCA TOSCANA DI CREDITO	
L. 21,000,000 »		L. 15,000,000 »		L. 12,000,000 »		L. 5,000,000 »	
L. 29,189,234 57	L. 32,827,053 22	L. 20,570,607 05	L. 20,672,282 05	L. 28,876,944 82	L. 33,170,969 82	L. 5,080,306 41	L. 5,218,306 41
L. 28,031,239 »		L. 28,744,686 89		L. 26,143,324 33		L. 4,099,580 32	
» 3,645,828 24		» 2,184,801 20		» 1,047,120 03		» »	
L. 31,677,067 24		L. 30,929,488 09		L. 27,190,444 36		L. 4,099,580 32	
L. »	L. 31,677,067 24	L. »	L. 30,929,488 09	L. »	L 27,191,850 52	L. »	L. 4,099,580 32
» »		» »		» »		» »	
L. »		L. »		L. »		L. »	
L. »		L. »		L. 1,406 16		L. »	
	L 6,302,612 »		L. 3,999,400 »		L. 7,190,921 97		L. 3,118,651 85
L. »		L. 1,039,060 »		L. 1,032,550 »		L. »	
» 8,849,724 77	L. 17,437,765 66	» 938,751 89	L. 6,293,884 49	» 56,773 45	L. 1,187,258 50	» 68,620 04	L. 108,620 04
» 30,006 77		» 4,316,072 60		» 97,935 05		» 40,000 »	
» 8,558,034 12		» »		» »		» »	
L. 2,255,665 »		L. 3,334,874 63		L. 378,266 15		L. »	
» 586,309 60	L 3,221,835 09	» 248,979 20	L. 3,583,853 83	» 233,724 16	L. 1,174,091 24	» »	L. 635,177 45
» 379,860 49		» »		» 562,100 93		» 635,177 45	
	L. 13,888,622 26		L. 7,770,382 29		L. 10,124,932 19		L. 12,269,619 59
	» 85,515 07		» 2,689,858 94		» 1,825,896 68		» 16,305 07
	» 15,944,963 29		» 6,435,345 »		» 10,850,410 71		» 14,086,718 20
	» 3,817,231 64		» 6,637,034 92		» 10,945,613 57		» 305,507 »
	L. 125,202,665 47		L. 89,011,529 61		L 103,661,945 22		L. 39,858,485 93
	» 258,890 13		» 162,338 68		» 503,995 25		» 52,872 29
	L. 125,461,555 60		L. 89,173,868 29		L. 104,165,940 47		L. 39,911,358 22
	L. 30,000,000 »		L. 15,000,000 »		L. 12,000,000 »		L. 10,000,000 »
	» 3,342,423 »		» 3,334,874 63		» 3,000,000 »		» 410,000 »
L. 61,518,175 »	L. 61,518,175 »	L. 40,110,333 »	L. 46,972,833 »	L. 32,602,935 »	L. 40,540,661 »	L. 14,602,170 »	L. 14,602,170 »
» »		» 6,862,500 »		» 7,937,726 »		» »	
	L. 452,653 44		L. 1,013,988 13		L. 30,214,720 57		L. 2,392 89
	» 9,491,562 16		» 15,148,145 75		» »		» 241,025 87
	» 15,944,963 29		» 6,435,345 »		» 10,850,410 71		» 14,086,718 20
	» 3,741,140 41		» 512,970 88		» 6,843,494 06		» 361,728 70
	L. 124,490,917 30		L. 88,418,157 39		L. 103,449,286 34		L. 39,704,035 66
	» 970,638 30		» 755,710 90		» 716,654 13		» 207,322 56
	L. 125,461,555 60		L. 89,173,868 29		L. 104,165,940 47		L. 39,911,358 22
	L. 14,711,160 »		L. 12,040,670 »		L. 21,201,665 »		L. 4,550,000 »
	» 5,516,385 »		» 4,209,550 »		» 1,493,930 »		485,000 »
	» 803,431 50		» 765,711 50		» 397,612 »		» »
	» »		» »		» 44,143 37		» »
	» 29,160 07		» 2,500 55		» 2,322 45		» 1,096 41
	» 6,351,268 »		» 1,338,000 »		» 5,491,587 »		» 14,200 »
	» 3,777,830 »		» 2,214,175 »		» 245,685 »		» 30,010 »
	L. 29,189,234 57		L. 20,570,607 05		L. 28,876,944 82		L. 5,080,306 41
	» »		» »		» »		» »
	» 847,598 09		» »		» »		» »
	» 2,697,695 »		» 101,675 »		» 4,294,025 »		» 138,000 »
	» 92,525 56		» »		» »		» »
	L. 32,827,053 22		L. 20,672,282 05		L. 33,170,969 82		L. 5,218,306 41

ISTITUTI DI

(Segue) RIASSUNTO *delle situazioni del dì* 20

TITOLI	BANCA NAZIONALE NEL REGNO		BANCO DI NAPOLI	
Biglietti in circolazione.				
VALORE.	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
Da Lire 25	573,601	L. 14,340,025 »	236,682	L. 5,917,050 »
» 50	1,269,719	» 63,485,950 »	639,184	» 31,959,200 »
» 100	1,475,176	» 147,517,600 »	631,768	» 63,176,800 »
» 200	»	» »	86,459	» 17,291,800 »
» 500	291,627	» 145,813,500 »	61,115	» 30,557,500 »
» 1000	122,842	» 122,842,000 »	28,946	» 28,946,000 »
Totale		L. 493,999,075 »		L. 177,848,350 »
Biglietti di tagli da levarsi di corso.				
Da cent. 0 50 *(Cessata Banca per le 4 Legazioni)* (1)	6/20 28/10	L. 2,128 »	257,805	L. 128,702 50
Da Lire 1 »	»	» »	»	» »
» 2 »	»	» »	714	» 1,428 »
» 5 »	»	» »	24,854	» 124,270 »
» 1000 » *(Cessata Banca di Genova)* (1)	24	» 24,000 »	1,875	» 18,750 »
» 20 »	»	» »	2,821	» 56,420 »
» 25 »	10,520	» 263,000 »	»	» »
» 40 »	1,084	» 43,360 »	»	» »
» 250 » *(Cessata Banca di Genova)* (1)	59	» 14,750 »	215	» 53,750 »
Totale		L. 494,346,313 »		L. 383,320 50
Il rapporto fra il capitale	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
e la circolazione	» 494,346,313 »	è di uno a 3 295	» 174,505,820 50	è di uno a 3 57
Il rapporto fra la riserva	» 243,945,857 11		» 110,899,040 36	
e la circolazione	» 494,346,313 »	è di uno a 2 026	» 174,505,820 50	è di uno a 1 57
Il rapporto fra la riserva	» 243,945,857 11		» 100,899,040 36	
e la circolazione	» **494,346,313** »		» **174,505,820 50**	
e gli altri debiti a vista	» **48,705,251 03**		» **71,028,804 59**	
Totale	» 543,051,564 03	è di uno a 2 226	» 245,534,625 09	è di uno a 2 21
Dedotta la circolazione autorizzata coi RR. DD. 12 agosto 1883 e 30 novembre 1884 e la corrispondente riserva:				
Il rapporto fra il capitale	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
e la circolazione	» 399,953,309 34	è di uno a 2 666	» 130,924,572 50	è di uno a 2 68
Il rapporto fra la riserva	» 133,317,769 78		» 67,317,792 36	
e la circolazione	» 399,953,309 34	è di uno a 3 »	» 130,924,572 50	è di uno a 1 94
Il rapporto fra la riserva	» 149,552,853 45		» 67,317,792 36	
e la circolazione	» **399,953,309 34**		» **130,924,572 50**	
e gli altri debiti a vista	» **48,705,251 03**		» **71,028,804 59**	
Totale	» 448,658,560 37	è di uno a 3 »	» 201,953,377 09	è di uno a 3 »
Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.				
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio		p. % 6 %		p. % 6 »
Sulle anticipazioni su titoli e valori garantiti dallo Stato 6 % non garantiti dallo Stato 6 1/2 %		» »		» 6 »
Per le anticipazioni su sete		» 6 %		» »
Per le anticipazioni su altri generi (Banco di Napoli)		» »		» 4 e 6
Sui conti correnti passivi		» 1 1/2 %		» 2 1/2
Prezzo corrente delle azioni		L. 2,198 »		L. »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato		» 10 40		» »

(1) La dicitura in corsivo serve solo per la Banca Nazionale

EMISSIONE

(Mod. B. Reg.to art 22).

del mese di maggio dell'anno 1885.

BANCA NAZIONALE TOSCANA		BANCA ROMANA		BANCO DI SICILIA		BANCA TOSCANA DI CREDITO	
Numero	Ammontare	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
252,571	L. 6,314,275 »	265,450	L. 6,636,250 »	112,071	L. 2,801,775 »	»	L. »
83,806	» 4,154,300 »	133,182	» 6,659,100 »	169,404	» 8,470,200 »	41,449	» 2,072,450 »
83,794	» 8,379,400 »	53,954	» 5,395,400 »	91,882	» 9,188,200 »	35,488	» 3,548,800 »
63,746	» 12,749,200 »	5,007	» 1,003,400 »	35,786	» 7,157,200 »	12,890	» 2,578,000 »
35,854	» 17,927,000 »	18,589	» 9,294,500 »	15,070	» 7,535,000 »	12,738	» 6,369,000 »
11,764	» 11,764,000 »	17,854	» 17,854,000 »	5,227	» 6,227,000 »	»	» »
	L. 61,288,175 »		L. 46,842,650 »		L. 40,379,375 »		L. 14,568,250 »
145,800	L. 72,900 »	127,810	L. 63,905 »	»	L. »	»	L. »
28,100	» 28,100 »	35,718	» 35,718 »	93,531	» 93,531 »	»	» »
7,500	» 15,000 »	»	» »	14,155	» 28,310 »	»	» »
1,000	» 5,000 »	2,424	» 12,120 »	3,087	» 15,435 »	»	» »
1,100	» 11,000 »	1,052	» 10,520 »	1,097	» 10,970 »	»	» »
4,900	» 98,000 »	396	» 7,920 »	652	» 13,040 »	1,696	» 33,920 »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
	L. 230,000 »		L. 46,972,833 »		L. 40,540,661 »		L. 14,602,170 »

BANCA NAZIONALE TOSCANA	BANCA ROMANA	BANCO DI SICILIA	BANCA TOSCANA DI CREDITO
L. 21,000,000 »	L. 15,000,000 »	L. 12,000,000 »	L. 5,000,000 »
» 61,518,175 » è di uno a 2 93	» 46,972,833 » è di uno a 3 131	» 40,540,661 » è di uno a 3 378	» 14,602,170 » è di uno a 2 92
» 29,189,254 57	» 20,570,607 »	» 28,876,944 82	» 5,080,306 41
» 61,518,175 » è di uno a 2 11	» 46,972,833 » è di uno a 2 283	» 40,540,661 » è di uno a 1 404	» 14,602,170 » è di uno a 2 87
» 29,189,254 57	» 20,570,607 »	» 28,876,944 82	» 5,080,306 41
» 61,518,175 »	» 46,972,833 »	» 40,540,661 »	» 14,602,170 »
» 452,653 44	» 1,013,988 »	» 30,214,720 57	» 2,392 89
» 61,970,828 44 è di uno a 2 12	» 47,986,821 » è di uno a 2 332	» 70,755,381 57 è di uno a 2 450	» 14,604,562 89 è di uno a 2 87
L. »	L. 15,000,000 »	L. 12,000,000 »	L. »
» » è di uno a » »	» 40,110,333 » è di uno a 2 674	» 32,602,935 » è di uno a 2 717	» » è di uno a » »
» »	» 13,708,107 »	» 20,939,218 37	» »
» » è di uno a » »	» 40,110,333 » è di uno a 2 926	» 32,602,935 » è di uno a 1 557	» » è di uno a » »
» »	» 13,708,107 »	» 20,939,218 37	» »
» »	» 40,110,333 »	» 32,602,935 »	» »
» »	1,013,988 »	» 30,214,720 57	» »
» » è di uno a » »	» 41,124,321 » è di uno a 3 »	» 62,817,655 57 è di uno a 3 »	» » è di uno a »

BANCA NAZIONALE TOSCANA	BANCA ROMANA	BANCO DI SICILIA	BANCA TOSCANA DI CREDITO
p. % 6 »	p. % 6 »	p. % 5 ¾ 6 ¼	p. % 6 »
» 6 »	» 6 »	» 6 »	» 6 »
» 6 »	» » »	» 6 »	» » »
» » »	» » »	» » »	» » »
» 2 »	» 2 e 2 ½	» » »	» 2 50
L. 1,135 »	L. 1,050 »	L. »	L. 520 »
» 4 57	» 5 80	» »	Acconto sul dividendo » 3 20

(6554, 6555, 6556, 6557, 6558, 6559)

(1ª *pubblicazione*)

BANDO.

Il cancelliere del R. Tribunale civile di Frosinone rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 30 giugno 1885, al seguito della dichiarazione d'aumento di sesto 12 maggio corrente, emessa dal signor ricevitore del registro di Frosinone, nell'interesse dell'Amministrazione del Fondo per il culto, rappresentata dal procuratore erariale delegato signor avv. cav. Giuseppe Galloni, avrà luogo la vendita dei fondi in appresso descritti, esecutati ad istanza dell'Istituto del Credito Fondiario del Banco di S. Spirito in Roma, a danno di Cometti Luigi, Ludovico, Angelo, Filomeno e Pietro, domiciliati in Roma; Cometti Pietro Paolo, domiciliato in Albano Laziale; Cometti Lorenzo e Brigida, domiciliati in Bauco; Cometti Pellegrina e di lei marito Pinti Luigi, domiciliati a Cori.

Descrizione dei fondi posti nel territorio di Bauco e Monte San Giovanni Campano.

1. Terreno, vocabolo Tre Noci, mappa sez. 1ª, nn. 583-585.
2. Terreno, vocabolo Montorio, mappa sez. 1ª, n. 693.
3. Terreno, Santa Liberata, mappa sez. 1ª, n. 1803.
4. Terreno, vocabolo Santa Liberata, mappa sez. 1ª, nn. 780-1132.
5. Terreno a Colle S. Paolo, mappa sez. 1ª, n. 944.
6. Terreno alla stessa contrada, sezione 1ª, nn. 1769 e 1770.
7. Terreno, vocabolo Santuccia, sezione 1ª, n. 856.
8. Terreno in contrada Territola, sezione 1ª, nn. 1231 e 1232.
9. Simile ivi, mappa sez. 1ª, n. 1226.
10. Terreno, vocabolo S. Barbara, sez. 1ª, nn. 701 e 702.
11. Terreno, vocabolo Fornaci, mappa sez. 1ª, n. 1147.
12. Terreno, vocabolo Fossatura, sezione 2ª, nn. 727 e 728.
13. Terreno, contrada S. Marco, sezione 1ª, n. 1655, sez. 2ª, n. 517.
14. Terreno, vocabolo Fontanella, sez. 1ª, n. 510.
15. Terreno, vocabolo Torrioni di Nobili, mappa sez. 1ª, n. 116.
16. Terreno, vocabolo Porta Santa Maria, mappa sez. 1ª, nn. 461, 467, 468.
17. Terreno, vocabolo Colle S. Paolo, mappa sez. 1ª, nn. 931, 932, 1771.
18. Terreno Colle San Paolo, sez. 1ª, nn. 981, 982, 988, 989, 1000, 1001.
19. Terreno a Colle Piscioso, Fratta del Pero, Fornace, mappa sezione 1ª, nn. 1075, 1076, 1290, 1289 1ª e 2ª, 1681, 1682 1ª e 2ª, 1693, 1287, 1306, 1079 1ª, 2ª e 3ª, 1080, 1070, 1071, 1077, 1078, 1450, 1472, 1473, 1067, 1068, 1069, 1743, 1744, 1651, 1654, 1684, 1239, 1645, 1082, 1084, 1688, 1291, 1677, 1085, 1238, 1089, 1336, 1337, 1288 1ª e 2ª, 1447, 1702, 1251, 1248, 1307, 1691, 1692, 1087.
20. Terreno, vocabolo Coatto o Tanaro, sezione 1ª, n. 960.
21. Simile alla stessa contrada, sezione 1ª, n. 1117.
22. Terreno, vocabolo Serine della Gabbia, sezione 1ª, n. 1024.
23. Simile in vocabolo Territola, sezione 1ª, n. 1222.
24. Simile, in vocabolo Territola, sezione 1ª, n. 1274.
25. Simile in contrada Caribba, sezione 1ª, n. 1154.
26. Terreno alla contrada Territola, mappa sez. 1ª, nn. 1175, 1176, 1177, 1178.
27. Terreno alla stessa contrada, sezione 1ª, nn. 1699, 1700, 1277, 1284.
28. Terreno alla stessa contrada, mappa sezione 1ª, nn. 1199, 1200.
29. Terreno, vocab. Cologni, mappa sez. 1ª, n. 568.
30. Terreno, vocabolo Antico, mappa sez. 1ª, n. 1689.
31. Terreno, vocabolo Pratera o Pietrara, mappa, sezione 1ª, n. 1307.
32. Terreno, vocabolo Antica o Colle Guardia, mappa sez. 1ª, n. 1308.
33. Terreno, vocabolo Colle della Guardia, mappa sez. 1ª, n. 1451.
33 *bis*. Terreno, vocabolo Colle della Guardia, sez. 1ª, n. 1442.
34. Terreno, vocab. Foresta, mappa sez. 1ª, n. 1424.
35. Terreno in detta contrada, mappa sez. 1ª, n. 1425.
36. Terreno a Campo Gentile, mappa sez. 1ª, n. 1013.
37. Terreno, vocabolo Fosso Ripieno, sez. 1ª, nn. 1014, 1759.
38. Terreno, vocabolo Vettuno, numeri 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, sez. 1ª.
39. Terreno, vocabolo Foresta, sezione 1ª, n. 1456.
40. Terreno, vocabolo Fontana, sezione 1ª, nn. 453, 454, 503, 1844.
41. Terreno, vocabolo Antico, sez. 1ª, n. 1265.
42. Terreno, vocab. Fornaci, mappa sez. 1ª, nn. 1105, 1106.
43. Terreno, vocabolo Miciari, sez. 1ª, nn. 339, 2195.
44. Terreno a S. Emiliano, mappa sez. 2ª, n. 497.
45. Terreno castagneto o Madonna delle Grazie, sez. 2ª, nn. 1323, 1324, 1325, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2814, 2815, 2054.
46. Tre appezzamenti di terreno, vocabolo Ponticelli, confinanti fosso, Demanio, sez. 2ª, nn. 1357, 1359, 2060, 2822.
47. Terreno, vocabolo Ponticelli, mappa sez. 2ª, n. 1341.
48. Terreno a Santa Emiliana, sez. 2ª, n. 501.
49. Terreno, vocabolo Colle Mattarello, sez. 2ª, nn. 159, 2538.
50. Terreno alla stessa contrada, mappa sez. 2ª, n. 1065.
51. Terreno, contrada Vado Pizzo, sez. 2ª, n. 878.
52. Terreno, vocabolo Sciaquatoio, mappa sez. 2ª, nn. 647, 1727, 2869, 2870.
53. Terreno, vocabolo Cancello, sezione 2ª, n. 432, 433, 2894 e 1698.
54. Terreno simile in detta contrada, sez. 2ª, nn. 2895, 2896, 436, 2897, 2898.
55. Terreno ivi, sez. 2ª, nn. 301, 302, 303, 304, 305, 2941.
56. Terreno, vocabolo Cerqua Cristina, sez. 2ª, nn. 672 a 675, 1733.
57. Terreno, vocabolo Valle Ariana o Pozzo Ariano, sez. 2ª, n. 1278.
58. Terreno, vocabolo Fontana Cuccarillo, mappa sez. 2ª, n. 236.
59. Terreno, vocabolo Olivo dell'Orco, sez. 2ª, n. 471.
60. Terreno, vocabolo Luna, mappa sez. 2ª, n. 1588.
61. Terreno, vocabolo Pantano, sezione 2ª, nn. 1144, 2638.
62. Terreno, vocabolo Ponte Santa Maria, sezione 2ª, n. 737 sub. 1ª e 2ª.
63. Terreno, alla stessa contrada, sezione 2ª, n. 736.
64. Terreno, vocabolo Miciari, sez. 2ª, n. 368.
65. Terreno, vocabolo Fossatura, sezione 2ª, n. 731.
66. Terreno, alla detta contrada, sezione 2ª, n. 796.
67. Id., a Valle Ariano, sezione 2ª, n. 1453.
68. Terreno, vocabolo Fontana Galluzzi, sez. 2ª, n. 1462 1ª e 2ª.
69. Terreno, contrada Cerqua Pelosa, sez. 2ª, nn. 1458, 1459, 1460.
70. Terreno, vocabolo Pozzo Ariano, sez. 2ª, n. 1270.
71. Terreno, vocabolo Valloni San Marco, sez. 2ª, nn. 521, 522, 1707.
72. Terreno, vocabolo Fossatura, sezione 2ª, nn. 603, 734.
73. Terreno, vocabolo Santo la Piazza, confinanti Bulgarini, strada, sezione 2ª, nn. 711-2857.
74. Terreno, vocabolo Pozzotello, sezione 2ª, n. 937.
75. Terreno, contrada Cerqua Pelosa o Fontana del Fico, territorio di Monte San Giovanni Campano, sez. 2ª, n. 833 al 837.
76. Terreno, vocabolo Madonna delle Grazie, sezione 2ª, numeri 2277-2278, 2279.
77. Terreno con casa colonica, contrada Scopellette, sez. 3ª, nn. 332, 334, 335, 858.
78. Terreno, ivi, sezione 3ª, numeri 299 e 714.
79. Terreno, vocabolo Torretta, sezione 3ª, nn. 915, 916,
80. Terreno con casa colonica, contrada Scopellette, sez. 3ª, nn. 329-727-1104-1105-1106.
81. Terreno, vocabolo Mazzano, sezione 3ª, n. 469.
82. Terreno, vocabolo Calcaterra, sez. 3ª, n. 215.
83. Terreno, ivi, sez. 3ª, n. 216.
84. Terreno, vocabolo Collacchio, sez. 3ª, n. 893.
85. Terreno, vocabolo Meringo, sezione 3ª, n. 245.
86. Terreno, vocabolo Mazzano o Mozzano, sez. 3ª, nn. 492, 493, 788.
87. Terreno, contrada Cellicello, sezione 3ª, n. 540.
88. Terreno, contrada casa vitula, sez. 3ª, n. 290, 1ª e 2ª.
89. Terreno, vocabolo Valle Paradiso, mappa sez. 3ª, nn. 14 e 15.

La vendita avrà luogo in trentatre lotti composti dei fondi in appresso indicati, ed in base ai prezzi che seguono, offerti dall'amministrazione del Fondo per il culto, dalla quale venne fatto l'aumento del sesto; e cioè:

1º lotto. Composto del fondo di sopra descritto al n. 1 per lire 204 20.
2º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai nn 2, 3 e 4 per il prezzo di lire 1284.
3º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai nn. 5, 6, 17 e 18, per il prezzo di lire 977 90.
4º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai nn. 7, 8, 9, 23, 24, 27, 28, per il prezzo di lire 784.
5º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai numeri 10, 16, 20, 21, per lire 473 20.
6º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai nn. 12, 13, 65, 66, 71 e 72, per il prezzo di lire 1017 10.
7º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai nn. 11, 19, 25, 26, 42, per il prezzo di lire 11 532.
8º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai nn. 22, 29, 31, per lire 219 10.
9º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai nn. 30, 32, 41, 33 e 33bis, per il prezzo di lire 546 70.
10º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai nn. 14, 15, per il prezzo di lire 303 35.
11º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai numeri 34-35 e 39, per lire 109 90.
12º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai numeri 36 e 37, per il prezzo di lire 333 40.
13º lotto. Composto del fondo di sopra descritto al n. 38, per lire 452 30.
14º lotto. Composto del fondo di sopra descritto al n. 40, per il prezzo di lire 816 70.
15º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai numeri 43 e 64, per il prezzo di lire 252.
16º lotto. Composto del fondo di sopra descritto al n. 79, per il prezzo di lire 350.
17º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai numeri 45-44 e 48, per lire 252 70.
18º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai numeri 46 e 47, per lire 142 80.
19º lotto. Composto dei fondi descritti ai numeri. 49 e 50, per lire 279 30.
20º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai numeri 51 e 52, per lire 718 90.
21º lotto. Composto dei fondi descritti ai numeri 53-54 e 55, per lire 316 20.
22º lotto. Composto del fondo descritto al n. 56, per lire 1715.
23º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai numeri 57-58-59-59-60-67 e 68, per lire 437 50.
24º lotto, Composto del fondo descritto al n. 61, per il prezzo di lire 396 20.
25º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai numeri 62 e 63, per lire 1073 40.
26º lotto. Composto dei fondi descritti ai numeri 69-70 e 75, per lire 777 70.
27º lotto. Composto dei fondi sopra descritti, ai numeri 73, 74 e 76, per lire 700.
28º lotto. Composto dei fondi descritti ai nn. 77, 78, 80, per il prezzo di lire 495 60.
29º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti, ai nn. 81 e 86, per lire 611 80.
30º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti ai nn. 82 e 83, per lire 338 30.
31º lotto. Composto dei fondi di sopra descritti, ai numeri 84 e 85, per il prezzo di lire 150 50.
32º Composto dei fondi di sopra descritti ai numeri 87 e 88 per il prezzo di lire 256 70.
33º lotto. Composto del fondo di sopra descritto al n. 89 per il prezzo di lire 315 70.

Ordina ai creditori iscritti di depositare nella cancelleria di questo Tribunale entro trenta giorni dalla notifica del presente le loro domande di collocazione motivate coi documenti giustificativi onde possa aver luogo il giudizio di graduazione, alla istruzione del quale venne delegato il giudice sig. Tommaso avv. Mezzacapo, con decreto 10 marzo 1885 del sig. presidente di questo Tribunale.

Frosinone, lì 26 maggio 1885.

Il vicecancelliere G. BARTOLI.

Per estratto conforme da inserirsi

6570 G. GALLONI.

(1ª *pubblicazione*)

RICHIESTA DI DUPLICATO di cartella di pegno.

Ad Antonio Ussani è stata rubata una cartella di pegno, del Banco di Napoli, collocamento dei fondi sottoil n. 1144, in data 27 marzo 1884, e ne chiede un duplicato.

Il presente valga per gli usi di legge.

Napoli, 2 giugno 1885.

6574 AVV. RAFFAELE SCOGNAMIGLIO.

AVVISO. 6608

Si deduce a notizia di chiunque per gli effetti dell'art. 664 di p. c., che il sottoscritto procuratore della ditta commerciale Aronne di Capua e Comp. rappresentata dal signor Amadio Manasse fu Manasse, in data 3 corrente ha promossa istanza all'ono.mo. sig. presidente del R. Tribunale Civile e Correzionale di Roma, affinchè sia nominato il perito per la stima del dominio utile della casa con sotterra e soffitta di piani 8, vani 17, posta in Roma, Piazza S. Maria del Pianto n. 2, 3, e 4, notata nel registro delle partite catastali al n. 1932, Rione XI n. 158 di mappa principale, della rendita imponibile di lire 1500, gravata del tributo diretto verso lo Stato in lire 187,50 confinante cogli eredi Stazi in piazza di S. Maria del Pianto, con la proprietà di Aronne di Capua fu Leone, e quella di Filippo Fratellini fu Giovanni, casa di diretto dominio del sig. Principe D. Giulio Cesare Rospigliosi, all'effetto della subasta in danno del sig. Giacomo Albertini fu Giuseppe domiciliato in Roma piazza di S. Egidio in Trastevere n. 14 p. 2ª, in virtù dell'atto di precetto notificato in data 4 marzo 1885, usciere Semprebene, debitamente trascritto nell'Ufficio delle ipoteche in Roma nel 9 aprile 1885, Reg. gen. Vol 143 n. 5806, e di formalità vol. 974, n. 162.

Roma 3 giugno 1885.

AVV. ANTONIO FORANI Procuratore.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'articolo 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse qualmente il prefetto della provincia di Roma, con decreto in data 31 maggio 1885, numero 18514, Div. 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il Municipio di Roma alla immediata occupazione dello stabile qui appresso descritto occorrente per l'allargamento della piazza delle Chiavi d'Oro.

Casa posta in Roma in piazza delle Chiavi d'Oro, ai civici numeri 22 al 26 e via Marforio, ai civici numeri 20 al 24, descritta in catasto del rione I, ai numeri di mappa 1749, 1750 sub. 1, confinante colla detta piazza e detta strada e colle proprietà Valenzi e Frontoni di proprietà *Vincenzo Frontoni* fu Gio. Battista, per l'indennità determinata dai periti nominati d'ufficio in lire centunmila cinquecentottanta e centesimi ottantadue (lire 101,580 82).

6617 *Il ff. di Sindaco:* L. TORLONIA.

(3ª *pubblicazione*)

Società Anonima del Ponte di Ripetta in liquidazione

Gli azionisti della Società anonima del ponte di Ripetta in liquidazione sono convocati in adunanza generale pel giorno 18 giugno 1885, alle ore 2 pomeridiane, nella sede della Società in Roma, via Mario dei Fiori, 16, pº pº, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del processo verbale dell'assemblea precedente;
2. Resoconto dei liquidatori;
3. Bilancio al 15 giugno 1885;
4. Relazione dei sindaci;
5. Ripartizione dell'attivo sociale;
6. Diversi.

NB. A termine dell'articolo 30 dello statuto sociale gli azionisti che intendono intervenire a farsi rappresentare all'assemblea dovranno eseguire il deposito delle loro azioni entro il giorno 30 maggio 1885.

Tale deposito si riceve:

In **Roma**, presso la sede della Società;
In **Milano**, presso la ditta Angelo Cantoni e C.i;
In **Trieste**, presso la ditta Morpurgo e Parente;
In **Parigi**, presso la ditta L. e R. Cahen d'Anversa e C.i. 6206

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse, qualmente il prefetto della provincia di Roma con decreti in data 31 maggio 1885, numero 18511, divisione 2ª, ha decretata l'espropriazione ed ha autorizzato il municipio di Roma alla immediata occupazione degli stabili qui appresso descritti, occorrenti per la passeggiata Flaminia in Roma:

Terreno pascolivo posto in contrada Acquacetosa, descritto in catasto mappa 153 suburbio, ai numeri 20, 20 sub. 1, 20 sub. 2, 19, 19 sub. 1, 19 sub. 2, confinante con Guglielmi Rodolfo, Lenti D. Giulio, Bonaparte D. Carlotta e Sacchetti marchese Urbano, di proprietà *Giuseppe Putti* fu Lorenzo, per l'indennità determinata dai periti nominati d'ufficio in lire novantunmila quattrocentonovanta e centesimi ottantaquattro (lire 91,490 84).

Terreno pascolivo posto in contrada Acquacetosa, descritto in catasto mappa 153 suburbio, al numero 18, confinante con Sacchetti marchese Urbano, Putti Giuseppe e via Tiro delle Barche, di proprietà *Angelo Castellini* e *Francesca Tani vedova Castellini*, per l'indennità determinata dai periti nominati d'ufficio in lire seicentotrentacinque e centesimi trentasette (lire 635 37).

Terreno pascolivo posto in contrada Acquacetosa, descritto in catasto mappa 153 suburbio, ai numeri 22, 22 sub. 1, 21, 21 sub. 1, confinante con Putti Giuseppe, Lenti D. Giulio, Telfener conte Giuseppe, di proprietà *Donna Carlotta Bonaparte* di Carlo in Primoli, per l'indennità determinata dai periti nominati d'ufficio in lire cinquemila quarantuna e centesimi novantasei (lire 5041 96).

Terreno pascolivo posto in contrada Salara, descritto in catasto mappa 153 suburbio, ai numeri 11, 73 sub. 2, 68, 67, 63, 62, 61, 804, 1, 2, 7, 13, confinante con via di Porta Salara, via del Tiro delle Barche e fiume Aniene, di proprietà *Conte Giuseppe Telfener* fu Paolo, per l'indennità determinata dai periti nominati d'ufficio in lire centodiecimilatrecentonovantuno e cent. cinquantuno (lire 110,391 51).

Terreno vignato e pascolivo posto in contrada Acquacetosa, descritto in catasto mappa 153 suburbio, ai numeri 27 17, confinanti Doria Colonna principe D. Giovanni, Dell'Armi Nicola, Putti Giuseppe, di proprietà *Marchese Urbano Sacchetti* fu Girolamo, per l'indennità determinata dai periti nominati d'ufficio in lire settemilaseicentoquattro e centesimi sessantaquattro (lire 7604 64).

6619 *Il ff. di Sindaco:* TORLONIA.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse qualmente il prefetto della provincia di Roma con decreto in data 31 maggio 1885, numero 18510, div. 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il municipio di Roma alla immediata occupazione dello stabile qui appresso descritto occorente per il lungo Tevere.

Parte restante di stalla e fienile posta in Roma in via della Scalaccia, ai civici numeri 35 e 36, descritta in catasto del rione XIII, al numero di mappa 470, confinante coll'Arcispedale della Consolazione e la detta via di proprietà dell'*Archiconfraternita di S. Maria dell'Orto* per l'indennità concordata di lire tremilaottocento (lire 3800).

6613 *Il ff. di Sindaco:* L. TORLONIA.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse qualmente il prefetto della provincia di Roma con decreto in data 31 maggio 1885, numero 18513, div. 2ª, ha decretata l'espropriazione ed autorizzato il municipio di Roma alla immediata occupazione dello stabile qui appresso descritto occorrente per la prosecuzione della via Cavour.

Casa e terreno posti in Roma in piazza e via di S. Francesco di Paola al civico numero 13, descritti in catasto del rione I, ai numeri di mappa 1081-1082-1128, confinante coll'Oratorio di S. Francesco di Paola, Senni, Franchetti ed ex-convento delle Vive Sepolte di proprietà *Gio. Battista Marotti* fu Luigi, *Giovanni Frontini* fu Giacomo e *Ditta U. Geisser* rappresentata da Geisser Ulrico per l'indennità determinata dai periti nominati d'officio in lire ottantunmila quattrocento sessantadue (lire 81,462).

6615 *Il ff. di sindaco:* L. TORLONIA.

Società Anonima Fornaci alle Sieci

Sede e Direzione: FIRENZE

Capitale sociale lire 500,000, tutto versato
da portarsi a lire 750,000, in seguito a deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti del 30 marzo 1885.

Il Consiglio di amministrazione della Società anonima *Fornaci alle Sieci* ha deliberato nella sua adunanza del 12 maggio u. p. di pagare ai signori azionisti i cuponi numeri 1, 2 e 3, dividendi degli anni 1882, 1883 e 1884 e relativi interessi dal 1º gennaio 1883 al 30 giugno 1885, e cioè:

Cupone N. 1 (1882)	L.	130 »
Id. » 2 (1883)	»	105 »
Id. » 3 (1884)	»	80 »
Interessi 6 per cento	»	23 973
Totale per ciascuna azione	L.	338 973

Il pagamento verrà effettuato a Firenze presso la Società generale di Credito mobiliare italiano dal 1º al 5 luglio 1885.

Per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti in seduta del 30 marzo 1885, il capitale sociale della Società è stato aumentato di lire 250,000, mediante emissione di n. 250 nuove azioni di lire 1000 ciascuna; ed ai possessori delle azioni già emesse viene riservato il diritto di prelazione alla sottoscrizione di codeste nuove azioni in ragione di una nuova azione per ogni due vecchie azioni possedute.

In esecuzione di codesta deliberazione il Consiglio di amministrazione ha disposto che la sottoscrizione per opzione alle suddette n. 250 azioni abbia luogo nei giorni dal 1º al 5 luglio 1885, mediante versamento dei sette decimi all'atto della sottoscrizione.

I signori azionisti che vogliono fruire del diritto di opzione, come sopra loro riservato, sono invitati a presentare le loro azioni in Firenze alle casse della Società generale di Credito mobiliare italiano, nei giorni suddetti, acciò sulle medesime sia annotata la fatta opzione, per la quale verrà contemporaneamente eseguito dagli optanti il pagamento dei primi sette decimi sulle azioni optate nel modo seguente:

Mediante il versamento in contanti di lire 22,054.

E per le rimanenti lire 677,946.

mediante il ritiro e l'annullamento dei cuponi nn. 1, 2 e 3, rappresentanti i dividendi arretrati e relativi interessi sulle vecchie azioni non ancora pagati alle medesime.

All'atto dell'opzione, col contemporaneo pagamento come sopra, dei suddetti sette decimi sarà rimessa agli optanti una ricevuta, la quale sarà ritirata con tro consegna del certificato definitivo dopo il versamento degli ultimi tre decimi sull'ammontare delle azioni.

Firenze, 1º giugno 1885.

6585 *Il Consigliere delegato:* G. TANARI.

Provincia di Roma — Comune di Nemi

Avviso d'Asta

per la sistemazione della S. C. O. Nemi-Genzano.

In seguito di autorizzazione riportata dalla R. Prefettura di Roma, si fa noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno 22 corrente presso questo comune, ed alla presenza del sottoscritto sindaco, o di chi per esso, si procederà ai pubblici incanti per l'appalto dei lavori di sistemazione del tronco di strada comunale obbligatoria da Nemi al confine di Genzano di Roma, della lunghezza di chilometri 2808/50, e della spesa prevista in lire 14,319 79.

L'asta avrà luogo col metodo della estinzione di candela vergine a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e l'aggiudicazione sarà vincolata alla osservanza del relativo capitolato speciale, approvato con decreto prefettizio del 23 maggio p. p., e de'suoi allegati che saranno visibili nella detta segreteria in tutte le ore d'ufficio.

Per essere ammesai alla gara gli aspiranti dovranno giustificare la propria idoneità e moralità, ed inoltre depositare la somma di lire 600 a garazia dell'asta.

Prima della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà poi prestare una cauzione di lire 1700.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 12 merid. del giorno 7 luglio prossimo.

Nemi, li 6 giugno 1885.

Il sindaco: G. CAVATERRA.

6609 *Il segretario*: A. CHIARINI.

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL CREDITO LOMBARDO

Capitale sociale lire 4,000,000, intieramente versato

MILANO, *via Alessandro Manzoni, n. 2.*

Gli azionisti del *Credito Lombardo* sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 5 luglio p. v., alle ore 12 meridiane, nei locali della Camera di commercio in Milano, piazza Mercanti, n. 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione;
2. Proposta del Consiglio stesso per l'anticipato scioglimento della Società, conseguente nomina dei liquidatori e conferimento ai medesimi di tutti i poteri occorrenti ad eseguire il relativo mandato;
3. Eventuali e diversi.

Milano, 1° giugno 1885.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

A termini dell'art. 19 dello statuto sociale il deposito delle azioni deve essere fatto presso la sede della Società non più tardi del 25 giugno corrente.

Art. 19. L'assemblea generale si compone di tutti i soci proprietari di numero 30 azioni depositate nelle casse della Società, o di altri Istituti designati dal Consiglio, almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'assemblea, però nessuno potrà avere più di 15 voti in proprio e 15 per procura.

Art. 22. L'assemblea generale delibera con due terzi di voti tanto in prima che in ulteriore convocazione:

1. Sullo scioglimento della Società prima della scadenza del termine stabilito per la sua durata, e salva l'approvazione governativa sulla proroga di essa oltre questo termine;
2. Sulle riforme, modificazioni ed aggiunte da farsi al presente statuto che richiedano l'approvazione governativa.

In questi casi però si richiederà, per rendere valida l'adunanza generale, che vi sia rappresentato un terzo almeno delle azioni costituenti il capitale sociale, e che vi intervengano non meno di 25 azionisti. 6628

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo

COMUNE DI ACQUAPENDENTE

Avviso d'Asta.

Si previene il pubblico che alle ore 10 ant. del giorno 30 giugno 1885 innanzi al sottoscritto sindaco, o a chi per esso, si esporrà all'asta pubblica l'appalto dei lavori per la ricostruzione del lastricato e costruzione della fogna nella traversa Nazionale Cassia, conformemente al progetto compilato dall'ing. sig. Galli Oreste ed approvato della competente autorità.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine, verrà aperta sulla somma di lire 41,540 e il deliberamento avrà luogo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Ogni aspirante per essere ammesso all'asta, dovrà precedentemente eseguire il deposito di lire 2000 in denaro od in reudita dello Stato al valore corrente, o mediante vaglia di egual somma debitamente registrato e rilasciato da persona notoriamente responsale.

La esecuzione dei lavori sopra indicati sarà deliberata sotto la osservanza delle condizioni stabilite nei capitoli di onere con le modificazioni aggiuntevi dal Consiglio comunale, dei quali documenti potrà ognuno prendere contezza nella segreteria comunale in tutte le ore d'ufficio.

Il tempo utile per la presentazione delle offerte non inferiori al ventesimo del prezzo per cui avrà luogo il primo deliberamento è stabilito a giorni quindici, e scadrà alle ore dodici meridiane del 16 luglio 1885.

Si osserveranno nell'incanto le formalità prescritte dal regolamento nell'Amministrazione del patrimonio dello Stato approvato con R. decreto 4 settembre 1870.

Tutte le spese degli atti e contratto, nessuna escluse, nonchè pel collaudo dei lavori rimarranno ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Acquapendente, il 1° giugno 1885.

Il Sindaco: V. PAOLETTI.

6571 *Il Segretario*: G. BAGLIONI.

Intendenza Provinciale di Finanza in Sondrio

Avviso d'Asta *per incanto definitivo.*

Si reca a pubblica notizia che nell'incanto tenuto presso questa intendenza nel giorno 16 maggio p. p. l'appalto dello spaccio all'ingrosso dei sali e dei tabacchi in Chiavenna venne deliberato verso la provviggione di lire 6,90 per ogni cento lire del prezzo di vendita dei sali e di lire 2,40 per ogni cento lire del prezzo di vendita dei tabacchi, e che su questo prezzo furono presentate in tempo utile, cioè prima della scadenza dei fatali, offerte non minore del ventesimo, la migliore delle quali ridusse la provvigione a lire 5,30 (cinque e centesimi trenta) per ogni cento lire sul prezzo di vendita dei sali ed a lire 1,70 (una e centesimi settanta) per ogni cento lire sul prezzo di vendita dei tabacchi.

Su tale provviggione di lire 5,30 pei sali e di lire 1,70 pei tabacchi si terrà in questo ufficio istesso, alle ore 12 meridiane del giorno 20 giugno corrente, un ultimo incanto a partiti sigillati, nel quale si procederà al deliberamento definitivo dell'appalto qualunque sia per essere il numero degli accorrenti e delle offerte.

Per quanto riguarda le altre condizioni, nonchè la forma ed i requisiti delle offerte, restano ferme le norme stabilite nell'antecedente avviso d'asta 23 aprile a. c. n. 4359.

Sondrio, li 1 giugno 1885.

6620 *L'intendente*: GALLI.

(1ª *pubblicazione*)

BANDO PER VENDITA GIUDIZIALE

a primo ribasso.

Si fa noto che innanzi il Tribunale civile di Roma, nell'udienza del 6 luglio 1885, sez. 1ª, ad istanza del signor Luigi dott. Urbani, a carico del signor Luigi Durelli, si procederà alla vendita al pubblico incanto del seguente immobile:

Casa posta in Tivoli nella contrada S. Paolo, n. 7, di piani 4 e vani 43, del reddito imponibile di lire 510, rappresentata in catasto col n. 1269 sub. 1 e 2, sez. 1ª, confinanti eredi Rigamonti, Santolamazza Giovanni e vicolo del Seminario, gravata del tributo erariale in principale di lire 63 75.

L'incanto avrà luogo sul prezzo di stima, ribassato di un decimo, cioè per lire 25,726 50.

Roma, 3 giugno 1885.

6583 AVV. GIOVANNI CONVERSI proc.

(1ª *pubblicazione*)

INSERZIONE

A norma e per gli effetti dell'art. 25 Codice civile.

Sul ricorso di Simoncini Giuseppe, quale tutore dei minorenni Torreggiani Leopoldo, Alfredo e Giovanna, di Reggio Emilia, ammessi al gratuito patrocinio con decreto 28 ottobre 1883.

Il Tribunale civile e correzionale di Reggio Emilia, sedente in camera di consiglio nelle persone dei signori avvocati: Tassoni cav. Carlo ff. di presidente, Fontana Giovanni e Fontana Roberto Giudici, coll'assistenza del vicecancelliere Dadoli ha proferito la seguente

Omissis,

Dichiara l'assenza di Torreggiani Cesare fu Germano di Reggio Emilia ed ordina che la presente sia notificata e pubblicata a norma dell'articolo 25 Codice civile,

Reggio Emilia, addì 10 aprile 1885.

Per estratto conforme ad uso della parte ammessa al gratuito patrocinio.

Reggio Emilia, 28 maggio 1885.

AVV. GIUSTO FULLONI

6547 proc. ufficioso.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si rende noto che il giorno 10 luglio 1885, innanzi il R. Tribunale civile di Roma si farà la vendita giudiziale in danno dei signori Ortenzi Francesca vedova Cicale, Ortenzi, Vincenza, Marianna, Teresa e Carlo, ad istanza degli eredi del fu Pietro Ambrogi ammessi al gratuito patrocinio con decreto 7 marzo 1882, dei seguenti lotti:

Lotto primo.

Terreno seminativo ortivo ed acquatico posto in contrada del comune di Bracciano, intestato per errore nel catasto a Castellacci De Villanova Ludovico, coi nn. 377, 378, 1460, sez. 1ª, confinanti principe Odescalchi, strada delle Ferriere ecc.

Lotto secondo.

Casa posta come sopra, detta contrada, numeri civici 11 e 13 e della mappa 376 di Bracciano, confinanti come sopra ed il sopraddetto terreno.

Lotto terzo.

Casa della Scaletta del Moretto di Bracciano numero civico 2 e della mappa suddetta 74, confinanti Migari, Virgili ecc.

Lotto quarto.

Casa in Bracciano, via della Collegiata, n. 20, di detta mappa, n. 195 sub. 2, confinante detta via, Ortenzi, Saminiati, De Santis e Izzi, salvi ecc.

Lotto quinto.

Casa posta ove sopra in piazza Saminiati, n. 62, e della detta mappa numero 195 sub. 2, confinante detta piazza, Ceccarini, Ortenzi, Onori, De Grisostomo e Veneri, salvi ecc.

La vendita si eseguirà in cinque separati lotti come sopra distinti e l'incanto si aprirà sul prezzo a ciascun fondo attribuito con la perizia giudiziale e cioè

Il 1° lotto su lire 2112 20.
Il 2° lotto su lire 436 06.
Il 3° lotto su lire 150 28.
Il 4° lotto su lire 547 93.
Il 5° lotto su lire 1421 95.

6503 AVV. ROSELLI FRANCESCO.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.